



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

---

## 89<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

*martedì 13 marzo 2018*

**Presidenza del Presidente LOIZZO**

### INDICE

Presidente	pag.	3	legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato (di Lisbona) sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
<b>Processo verbale</b>	»	3	
<b>Congedi</b>	»	9	
<b>Assegnazioni alla Commissione</b>	»	9	
<b>Interrogazioni e mozioni presentate</b>	»	9	
<b>Ordine del giorno</b>	»	9	
<b>Sull'ordine dei lavori</b>			
Presidente	»	11	
Leo, <i>assessore alla formazione e al lavoro</i>	»	11	
<b>Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della</b>			

SEDUTA N° 89

RESOCONTO STENOGRAFICO

13 MARZO 2018

<p><b>sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri” - COM (2017) 826 final Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, relativa alla proposta “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri” - COM (2017) 826 final</b></p>	<p>Presidente pag. 12</p>	<p>Colonna pag. 21,22 Barone » 21 Mazzarano, <i>assessore allo sviluppo economico</i> » 21</p> <p><b>DDL n. 259 del 17/11/2017 “Modifica ed integrazione dell’art. 4, comma 5, della L.R. 29 maggio 2017, n. 15”</b></p> <p>Presidente » 22 Pentassuglia, <i>relatore</i> » 23</p> <p><i>Esame articolato</i></p> <p>Presidente » 23,24,26</p> <p><b>DDL n. 115 del 27/06/2017 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”</b></p> <p>Presidente » 26 Vizzino, <i>relatore</i> » 26</p> <p><i>Esame articolato</i></p> <p>Presidente » 28 e <i>passim</i> Zullo » 48 Colonna » 48 Blasi » 49 Laricchia » 50</p> <p><b>Esame testo unificato in IV Commissione della proposta di legge Damascelli, Gatta, Marmo N., Caroppo A., Turco, Franzoso “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” e del DDL n. 202 del 25/09/2017 avente pari titolo</b></p> <p>Presidente » 51,52,53 Pentassuglia, <i>relatore</i> » 51 Damascelli » 52 Di Gioia, <i>assessore all’agricoltura</i> » 53</p> <p><i>Esame articolato</i></p> <p>Presidente » 53 e <i>passim</i> Damascelli » 56</p>
<p><b>DDL 254 del 17/11/2017 “Modifiche alla L.R. n. 36 del 5.12.2016. Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale”</b></p>	<p>Presidente » 17 Pentassuglia, <i>relatore</i> » 17</p>	
<p><i>Esame articolato</i></p>	<p>Presidente » 19,20,21,22</p>	

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 12.15*).

*(Segue inno nazionale)*

Buongiorno a tutti. Sono in Aula gli studenti della IV F del Liceo scientifico “Marconi” di Foggia, una classe impegnata in un bel progetto di monitoraggio del sito archeologico di Ascoli Satriano.

Si tratta dei resti di una villa di età tardo-romana, danneggiati nel settembre scorso da un grave incendio doloso. Gli studenti sono accompagnati dalle professoresse Di Foggia e Cibelli.

Il percorso formativo intende avvicinare i giovani ai valori civici e alle Istituzioni.

Grazie per la vostra presenza e il vostro impegno e buon ritorno a Foggia.

### Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 88 del 9 marzo 2018:

Seduta di venerdì 9 marzo 2018

Nel giorno 9 marzo 2018 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Capruzzi n. 212 – sotto la presidenza del presidente Mario Cosimo Loizzo e dei vice presidenti Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta, con l’assistenza dei consiglieri segretari Luigi Morgante e Giuseppe Turco, si riunisce, in seduta pubblica, il Consiglio regionale come da convocazione inviata nel termine legale ai singoli consiglieri e al presidente della Giunta regionale, prot. n. 20180019527 del 28 febbraio 2018 ed integrazioni prot. n. 20180021216 e n. 20180021655 rispettivamente del 6 marzo e 7 marzo 2018. Il presidente Loizzo alle ore 12,10 dichiara aperta la seduta con l’ascolto dell’inno nazionale.

Successivamente, dà per approvato il verbale n. 87 del 25 gennaio 2018.

A norma dell’art. 30 del regolamento interno del Consiglio regionale, comunica quanto segue:

– ha chiesto congedo il consigliere Santorsola;

sono pervenute risposte alle seguenti interrogazioni:

- Marmo “Intervento sanitario per i pazienti affetti da SLA”;

- Barone “Recupero e valorizzazione del villaggio turistico comunale Macchia di Mare”;

– dal 1° marzo 2018 il cons. Casili è il nuovo Presidente del Gruppo consiliare;

– il consigliere Liviano D’Arcangelo ha comunicato di non voler più appartenere al Gruppo consiliare Emiliano Sindaco di Puglia e aderisce, pertanto, al Gruppo consiliare Gruppo Misto confermando la sua appartenenza alla maggioranza;

– il Governo nazionale, in data 8 febbraio, ha deliberato di impugnare le seguenti leggi regionali:

- n. 53 del 12.12.2017 recante ‘Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”;

- n. 60 del 20.12.2017 recante “Disposizioni in materia di clownterapia”.

In pari data ha deliberato la non impugnativa delle seguenti leggi regionali:

- n. 54 del 12.12.2017 recante “Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019”;

- n. 55 del 12.12.2017 recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;

- n. 56 del 12.12.2017 recante Legge regionale “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;

- n. 57 del 12.12.2017 recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;

- n. 58 del 12.12.2017 recante “Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi))”;

- e n. 59 del 20.12.2017 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”.

Informa, altresì, che il Governo nazionale, per scadenza dei termini, non risulta aver promosso l’esercizio delle attribuzioni, di cui all’articolo 127 della Costituzione, per le seguenti leggi regionali:

- n. 47 del 1°12.2017 recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;

- n. 48 del 1°12.2017 recante “Norme in materia di titoli abitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione d’uso degli immobili”;

- n. 49 del recante “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività tu-

ristiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”;

- n. 50 del 1°12.2017 recante “Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”;

- n. 51 del 1°12.2017 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica”;

- e n. 52 del 1°12.2017 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco Naturale regionale Terra delle Gravine)”.

In data 22 febbraio il Governo ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali:

- n. 61 del 22.12.2017 recante Legge regionale “Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)”;

- n. 62 del 22.12.2017 recante Legge regionale “Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-*quater*, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.)”;

- n. 63 del 22.12.2017 recante Legge regionale “Norme per programmi d’Area Integrati”;

- n. 64 del 22.12.2017 recante Legge regionale “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”;

- n. 65 del 22.12.2017 recante Legge regionale “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, N. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”;

n. 66 del 22.12.2017 recante Legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)”.

Per le sotto riportate leggi regionali, il Governo nazionale, per scadenza dei termini, non risulta aver promosso l’esercizio delle attribuzioni, di cui all’articolo 127 della Costituzione:

- n. 67 del 29.12.2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;

- e n. 68 del 29.12.2017 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”.

Secondo il criterio della competenza per materia, a norma dell’art. 12 del regolamento interno del Consiglio regionale, il presidente Loizzo assegna i seguenti provvedimenti, alle sotto riportate Commissioni Consiliari Permanenti:

#### Commissione I

una serie di debiti fuori bilancio;

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 149 del 28.11.2017 “Legge regionale “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”.

#### Commissione II

Richiesta parere della delibera di Giunta regionale n. 212 del 20/02/2018 “Regolamento in materia di riconoscimento, somministra-

zione, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA) - rif. legge 4 dicembre 2006, n. 33, ss.mm.ii., rif. legge 30 dicembre 2016, n. 40, art. 53”.

#### Commissione III

Disegno di legge n. 3 del 31 gennaio 2018 e proposta di legge a firma del consigliere Congedo “Modifiche alla legge regionale n. 4”.

#### Commissione IV

Disegno di legge n. 4 del 20/02/2018 “L.r. 16 aprile 2015, n. 24 ‘Codice del commercio’: modifica”.

#### Commissione V

Petizione “Proposta di inserimento tra le azioni programmatiche approvate da DCR”.

#### Commissione IV e V

Proposta di legge a firma dei consiglieri Trevisi, Barone ed altri “Istituzione del Reddito energetico regionale”.

Inoltre, sono state presentate le seguenti Interrogazioni:

1. Liviano “Protocollo d’intesa con l’Associazione europea via Francigene”;

2. Conca e Galante “Spesa sanitaria per l’acquisto di farmaci di cura delle malattie oculistiche”;

3. Conca e Galante “Rimborso prestazioni sanitarie”;

4. Liviano “Tossicità PM10 nel rione Tamburi”;

5. Trevisi “Interventi di efficientamento energetico”;

6. Liviano “Legge n. 338. Programma stralcio degli interventi urgenti finalizzati all’adempimento degli obblighi comunitari”;

7. Barone “Non conformità delle acque di scarico dei depuratori della provincia di Foggia”;

8. Galante “Monitoraggio e studio degli inquinanti atmosferici a Taranto”;

e la seguente Mozione:

- Mennea “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere”.

Al termine delle comunicazioni di rito, il presidente Loizzo, prima di procedere con i

punti iscritti all'O.d.g., comunica gli orientamenti assunti in sede di Conferenza dei presidenti: le prossime sedute consiliari sono previste per i giorni 13, 20 e 27 marzo p.v., precisando che la seduta del 20 marzo potrebbe essere rinviata a seguito di richiesta pervenuta da più consiglieri che in tale data saranno a Roma. Ricorda, inoltre, che la seduta del 13 marzo p.v. è stata già convocata. Dopo la pausa pasquale – continua – è previsto per il giorno 4 aprile il prossimo Consiglio regionale, mentre, in data 5 aprile si procederà al rinnovo di tutte le Commissioni consiliari, a norma del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

Informa l'Assemblea che, in sede di Conferenza dei presidenti, è stato concordato di dare priorità alla mozione presentata dal cons. Marmo e altri "Accesso all'insegnamento per i docenti diplomati magistrali e Graduatorie ad esaurimento (GAE)" prima di procedere con le Interrogazioni.

Il cons. Marmo, preliminarmente, puntualizza che la Mozione sopra richiamata è stata sottoscritta, con l'adesione dell'assessore Leo, da tutti i Capigruppo, da Congedo, da Zinni, da Zullo, da De Leonardis, da Pellegrino, da Giannini, da Leo, da Pandinelli, da Colonna e da Campo.

Il cons. Marmo illustra la predetta Mozione. Risponde l'assessore alla Formazione e al Lavoro Leo.

Al termine, il presidente Loizzo, procede con la votazione, per alzata di mano.

Il Movimento 5 Stelle esprime voto contrario, mentre, il cons. Amati non partecipa al voto.

La mozione è approvata a maggioranza dei presenti. Interviene il cons. Bozzetti.

Si passa alle interrogazioni urgenti.

N. 922 del 03/01/2018 "Guide turistiche e accompagnatori turistici. Procedure per le abilitazioni ancora bloccate".

Illustra il cons. Damascelli.

L'assessore Capone risponde all'interrogazione in titolo. Replica brevemente il cons. Damascelli. L'interrogazione è svolta.

N. 924 del 08/01/2018 "Revisione organizzazione degli STEN - sistema regionale di trasporto in emergenza del neonato".

Illustra il cons. Perrini.

Il presidente Loizzo, alla su richiamata interrogazione, accorpa quella presentata dal cons. Borraccino n. 934 del 18.1.2018 "Attivazione servizio di trasporto in emergenza del neonato a Taranto" poiché entrambe rappresentano la stessa tematica.

Il cons. Borraccino illustra l'interrogazione n. 934. Risponde il presidente della Giunta regionale Emiliano. Replicano il cons. Borraccino, il presidente Emiliano e il cons. Perrini. Le interrogazioni n. 924 e n. 934 sono svolte.

N. 927 del 16/01/2018 "Quote di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità nelle Pubbliche amministrazioni e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".

Illustra il cons. Conca.

Risponde l'assessore alla Formazione e al lavoro Leo precisando, tra l'altro, che è stata già fornita risposta scritta.

L'interrogazione è svolta.

N. 928 del 16/01/2018 "Tempi di erogazione del beneficio economico previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 11 Luglio 2017, n. 1152".

Illustra il cons. Perrini. Risponde l'ass.re al Welfare Ruggeri.

Il presidente Loizzo chiede all'ass.re Ruggeri copia della risposta appena letta per distribuirlo in Aula.

L'interrogazione è svolta.

Il presidente Loizzo anticipa l'interrogazione n. 958, per impegni del relatore ass.re Capone.

N. 958 del 08/02/2018 "Bonifica dell'immobile di VILLA LUISA - valorizzazione del parco rurale e dell'area delle cave limitrofe".

Illustra il cons. Borraccino.

Risponde l'ass.re all'industria turistica e culturale Capone. L'interrogazione è svolta.

L'interrogazione n. 929 del 16/01/2018

“Composizione del Consiglio sanitario regionale” è superata.

N. 932 del 01/01/4009 “Interventi urgenti a favore della mitilicoltura e dell’economia della Città di Taranto”.

Illustra il presentatore cons. Perrini. Risponde l’Ass.re all’Agricoltura Di Gioia. L’interrogazione è svolta.

N. 933 del 17/01/2018 (perv. risp. scr.) “Chiusura aeroporto Bari-Palese per lavori in concomitanza con le elezioni politiche” è superata.

N. 935 del 25/01/2018 “Attività dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti: bando per l’ammodernamento, l’ampliamento e la gestione della discarica ‘località Guarini’ di Cavallino (LE)” è rinviata.

N. 936 del 25/01/2018 “Richiesta di convocazione di un Tavolo tecnico per una platea di ex LSU della Provincia di Foggia” è decaduta in assenza del presentatore cons. De Leonardis.

N. 939 del 26/01/2018 “Piano di dimensionamento della rete scolastica di Vieste”. Illustra il cons. Borraccino.

Risponde l’ass.re alla Formazione e al lavoro Leo. L’interrogazione è svolta.

N. 940 del 26/01/2018 “Progetto Maggiore di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei: personale, attività svolte e rendicontazione”.

Illustra la cons. Laricchia.

Il presidente Loizzo, alla su richiamata interrogazione, accorpa quella presentata dal cons. Perrini n. 942 del 30.1.2018 “Progetto Maggiore. Chiarimenti” poiché entrambe rappresentano la stessa tematica.

L’ass.re all’Agricoltura Di Gioia fa presente che la materia oggetto della presente interrogazione non è di sua competenza. Comunque – prosegue l’ass.re – di essere stato notiziato dagli uffici competenti e di possedere la risposta scritta. Chiede di poterla distribuire in Aula considerato che la stessa è composta da n. 4 pagine. Il presidente della Giunta regionale Emiliano legge il testo della risposta.

Assume la Presidenza il vice presidente Longo.

La cons. Laricchia dichiara di non essere soddisfatta della risposta e di voler approfondire ulteriormente il punto relativo alle modalità di selezione del personale coinvolto.

Il presidente della Giunta regionale Emiliano concorda con la cons. Laricchia circa l’approfondimento del punto richiamato dalla cons. Laricchia.

Le interrogazioni sono svolte.

L’interrogazione n. 943 del 31/01/2018 “Centri cottura ASL/TA” presentata dal cons. Borraccino è rinviata in assenza della relativa risposta scritta.

N. 944 del 31/01/2018 “indennità personale infermieristico reparti Pronto soccorso, 118, Psichiatria e Sert”.

Illustra il presentatore cons. Borraccino.

Il presidente della Giunta regionale Emiliano risponde. Nell’evidenziare di aver già dato conto all’interrogazione *de qua*, consegna copia della risposta.

Il cons. Borraccino ringrazia il presidente Emiliano. Copia della risposta è distribuita in Aula. L’interrogazione è svolta.

N. 945 del 01/02/2018 “Interventi per garantire la sicurezza stradale nel tratto tarantino della S.S.100”.

Il presidente Longo informa che alla presente interrogazione è stata già fornita la relativa risposta scritta.

Il cons. Borraccino dichiara di averla ricevuta e di voler approfondire alcune questioni. Risponde il Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla protezione civile, al personale e ai trasporti Nunziante che, tra l’altro, garantisce al cons. Borraccino di metterlo al corrente degli ulteriori sviluppi in ordine alla questione.

Il cons. Pentassuglia interviene sull’argomento. L’interrogazione è svolta.

Il presidente Longo saluta i ragazzi dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Monteiasi-Montemesola, appena arrivati in Aula.

N. 948 del 01/02/2018 “Sblocco erogazioni AGEA per la campagna 2016 relative alle misure 10 e 11 del PSR Puglia 2014-2020”.

Il cons. Damascelli illustra l'interrogazione e preannuncia che, in data odierna, depositerà una richiesta di audizione dell'assessore e della struttura, auspicando la presenza anche del presidente Emiliano, data la rilevanza della questione relativa al PSR.

Risponde l'ass.re all'Agricoltura Di Gioia che, preliminarmente, dichiara la propria intenzione a protocollare, a conclusione dei lavori consiliari, richiesta finalizzata a una seduta monotematica sul PSR. Chiede al cons. Damascelli di non dare seguito alla richiesta di audizione.

Replica il cons. Damascelli che, nel condividere la proposta dell'ass.re Di Gioia circa la seduta monotematica, afferma anche l'importanza dell'audizione in Commissione Agricoltura e che sicuramente, nella giornata di oggi, depositerà la richiesta.

N. 949 del 02/02/2018 “Lavoratori dei *call center* sottopagati”.

Il presentatore con. Borraccino illustra l'interrogazione in titolo.

Risponde l'ass.re alla Formazione e al lavoro Leo. L'interrogazione è svolta.

L'interrogazione n. 950 del 02/02/2018 “Apertura discarica BLEU s.r.l., contrada Tufarelle in agro di Minervino Murge a confine del Comune di Canosa di Puglia” è rinviata su richiesta del relatore presidente della Giunta regionale Emiliano.

N. 951 del 02/02/2018 “Ripristino attività socio-educative e riabilitative presso il centro per videolesi MESSINI a Rutigliano”.

Illustra il cons. Damascelli. Risponde l'ass.re al *Welfare* Ruggeri.

Il cons. Damascelli chiede copia della risposta letta dall'ass.re. L'interrogazione è svolta.

N. 952 del 05/02/2018 “Prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero”.

L'interrogazione è illustrata dal cons. Bor-

raccino. Risponde il presidente della Giunta regionale Emiliano. L'interrogazione è svolta.

I lavori sono sospesi, momentaneamente, per consentire al presidente della Giunta regionale Emiliano di rispondere alle domande formulate dai ragazzi dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Montebasi - Montemesola, presenti in Aula. Successivamente si riprendono le attività al termine del confronto avvenuto tra i ragazzi e il presidente Emiliano.

L'interrogazione n. 953 del 5.2.2018 “Verifica parere paesaggistico piano lottizzazione località Franite di Maglie (LE)” è rinviata poiché il relatore ass.re Pisicchio si è allontanato momentaneamente.

N. 954 del 05/02/2018 “Meno ricoveri nelle REMS, più integrazione coi progetti Terapeutico riabilitativi individuali predisposti dai dipartimenti di Salute mentale”. Illustra il cons. Borraccino.

Risponde il presidente della Giunta regionale.

Il cons. Borraccino nel dichiararsi soddisfatto chiede al presidente Emiliano copia del documento letto.

L'interrogazione è svolta.

L'interrogazione n. 955 del 05/02/2018 “Xylella - risarcimenti espianti bloccati” presentata dalla cons. Laricchia è rinviata in assenza del relatore ass.re all'Agricoltura Di Gioia.

N. 956 del 06/02/2018 “Utilizzo pista aeroportuale ARLOTTA di Grottaglie”. L'interrogazione è illustrata dal cons. Borraccino.

Risponde il presidente della Giunta regionale Emiliano. L'interrogazione è svolta.

L'interrogazione n. 957 del 06/02/2018 “Mancata corresponsione degli stipendi ai dipendenti della struttura presidio di riabilitazione PADRE PIO di Capurso” è rinviata.

N. 959 del 08/02/2018 “Revisione rete reumatologica regionale in provincia di Taranto”.

Illustra il cons. Borraccino.

Il presidente della Giunta regionale Emiliano risponde alla interrogazione in titolo.

L'interrogazione è svolta.



Il presidente Longo ringrazia i ragazzi dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Monteiasi-Montemesola della loro presenza in Aula e toglie la seduta alle ore 15,59.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### **Congedi**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Mennea e Santorsola.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

### **Assegnazioni alla Commissione**

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

#### *Commissione V*

Proposta di legge a firma del consigliere Pendinelli "Istituzione del Sistema Informativo dell'Edilizia Sismica della Puglia";

Proposta di legge a firma delle consigliere Laricchia e Barone "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 'Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici'".

### **Interrogazioni e mozioni presentate**

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

#### *interrogazioni:*

- Trevisi (*con richiesta di risposta scritta*): "Impianto WIFI di proprietà della società SI-TOWER s.r.l., ubicato nella frazione di Merine del Comune di Lizzanello (LE)";

- Barone, Laricchia (*ordinaria*): "IPAB Masselli San-Severo";

e le seguenti

#### *mozioni:*

- Trevisi, Casili: "Impegno della Giunta Regionale ad introdurre il riconoscimento "Bandiera Trasparente" nella Regione Puglia";

- Trevisi: "Introduzione del 'fattore di pressione' per le discariche nel nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani";

- Casili: "Studio del germoplasma locale per individuare piante di ulivo resistenti al disseccamento, attraverso la previsione di monitoraggi in zona infetta";

- Casili: "Censimento e riconoscimento di habitat di specie ai sensi della Direttiva 92/43/CEE in località 'Bosco Lupomonaco' nel territorio comunale di Veglie (LE)";

- Casili, Trevisi: "Censimento e riconoscimento di habitat naturali e di specie ai sensi della Direttiva 92/43/CEE nell'area di mare antistante il litorale di San Foca, marina di Melendugno (LE)";

- Laricchia, Barone, Galante, Bozzetti, Di Bari: "Reintroduzione del 'Piano delle Aree' nell'art. 38 del c.d. 'D.L. Sblocca Italia'";

- Laricchia, Bozzetti, Di Bari: "Impegno della Regione a procedere con azione di responsabilità sociale nei confronti del Presidente e Direttore Generale di Acquedotto Pugliese S.p.A.".

### **Ordine del giorno**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) DDL n. 167 del 13/09/2016 "Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 (Norme in materia di formazione per il lavoro)" (*rel. cons. Santorsola*);

2) DDL 254 del 17/11/2017 "Modifiche al-

la L.R. n. 36 del 5.12.2016. Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale” (*rel. cons. Pentassuglia*);

3) DDL n. 259 del 17/11/2017 “Modifica ed integrazione dell’art. 4, comma 5, della L.R. 29 maggio 2017, n. 15” (*rel. cons. Pentassuglia*);

4) Proposta di legge Bozzetti, Laricchia, Galante, Barone, Di Gioia, Casili, Trevisi “Istituzione commissione di studio e inchiesta sulle Fondazioni culturali pugliesi e sulla Fondazione lirico-sinfonica Teatro Petruzzelli e teatri di Bari” (*rel. cons. Santorsola*);

5) Proposta di legge Borraccino “Norme in materia di concreta attuazione in Puglia della legge n. 194/78” (*rel. cons. Romano*);

6) DDL n. 115 del 27/06/2017 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” (*rel. cons. Vizzino*);

7) Proposta di legge Santorsola, Bozzetti, Romano, Abaterusso, Blasi, Di Bari, Franzoso, Morgante, Pellegrino P., Pentassuglia, Ventola “Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” (*rel. cons. Santorsola*);

8) Esame testo unificato in IV Commissione della proposta di legge Damascelli, Gatta, Marmo N., Caroppo A., Turco, Franzoso “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” e del DDL n. 202 del 25/09/2017 “avente pari titolo - (*rel. cons. Pentassuglia*);

9) Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato (di Lisbona) sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, relativa alla proposta “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri” - COM (2017) 826 final Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, relativa alla proposta “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri” - COM (2017) 826 final (*rel. cons. Santorsola*);

10) Proposta di legge Amati, Mazzarano, Zinni, Zullo, Cera Integrazioni all’art. 1 dello Statuto della Regione Puglia – prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost. (*rel. cons. Congedo*);

11) Proposta di legge Caroppo A., Marmo N., Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea, Cera “Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello Statuto delle Regione Puglia”, prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost. (*rel. cons. Congedo*);

12) Proposta di legge Barone, Bozzetti, Di Bari, Laricchia “Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”, prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost. (*rel. cons. Congedo*);

13) Elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 31 ter; regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9 - art. 3) (*rel. cons. Romano*);

14) Consulta regionale femminile - Elezione della rappresentante effettiva del Gruppo consiliare 'Emiliano Sindaco di Puglia', in sostituzione della dott.ssa Luigia Martino, dimissionaria;

15) Consulta regionale femminile - Elezione della rappresentante effettiva della CISL Puglia, in sostituzione della sig.ra Daniela Fumarola, dimessasi dalla carica (artt. 4, comma 1, lettera b) e 6 della l.r. 70/1980);

16) Consulta regionale femminile - Elezione di una rappresentante supplente della CISL Puglia (artt. 4, comma 1, lettera b) e 6 della l.r. 70/1980);

17) Ordine del giorno Borraccino, Barone, Cera, Liviano D'Arcangelo del 31/05/2017 "Solidarietà alla giornalista Maria Luisa Mastrogiovanni".

Informo il Consiglio che la Conferenza dei Presidenti ha ordinato i lavori di oggi decidendo di esaminare i punti nn. 1), 2), 3), 6) e 8).

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dovremmo cominciare con l'esame del punto n. 1) all'ordine del giorno: «DDL n. 167 del 13/09/2016 "Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 (Norme in materia di formazione per il lavoro)»».

Ha facoltà di parlare l'assessore Leo.

LEO, *assessore alla formazione e al lavoro*. Signor Presidente, chiedo di ritirare il primo punto all'ordine del giorno in quanto, a seguito di valutazioni svolte con sindacati e consiglieri, abbiamo deciso di approfondire l'argomento. Chiedo, quindi, di ritirare il pun-

to e di riportare il disegno di legge in Commissione per avere un oggetto più ampio e organico, concordato anche con il Presidente della VI Commissione e con il consigliere Santorsola, che oggi è assente.

PRESIDENTE. Prima di procedere con i punti concordati, propongo di passare al punto n. 9).

**Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato (di Lisbona) sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri" - COM (2017) 826 final Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento**

**(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri” - COM (2017) 826 final**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 9), reca: «Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato (di Lisbona) sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri” - COM (2017) 826 final Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri” - COM (2017) 826 final».

Ne do lettura:

«La VI Commissione e la I Commissione del Consiglio della Regione Puglia

*Visti:*

- l'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio;
- la L.R. 28 settembre 2011 n. 24;
- gli artt. 25 e 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- l'art. 117, comma 5, della Costituzione;
- l'art. 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di “Allarme rapido - *early warning*”;
- la Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- gli artt. 53, paragrafo 1, 62 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

*visto che:*

- il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. “*early warning system*” e che l'art. 25 della L. 234/2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 9 della L. 234/2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, al comma 2, prevede che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25”;

*considerato che:*

- la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione Europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di *governance* multilivello;

- è importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea;

- è importante la collaborazione tra le Assemblee a partire dal livello regionale fino a quello nazionale ed europeo, sia nel controllo della sussidiarietà che in quello di merito delle proposte e degli atti dell'Unione europea;

*rilevato che:*

- la presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. n. 333 del 18.01.2018, ha rimesso ai Presidenti della VI e della I Commissione consiliare la Proposta di modifica del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, al fine di assumere una ipotesi di proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale della Puglia;

- la VI e la I Commissione consiliare si sono riunite in seduta congiunta in data 1.02.2018 per l'esame della proposta di modifica del regolamento Ue n. 1303/2013 e la conseguente adozione di una proposta di risoluzione;

Esaminata la relazione illustrativa della proposta di modifica del Regolamento n. 1303/2013 che indica le singole disposizioni di modifica di seguito elencate:

- all'art. 1 (Oggetto) viene inserito il riferimento all'utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione per il sostegno alle riforme strutturali;

- all'art. 2 (Definizioni) viene inserita la definizione di riforme strutturali, ossia quelle individuate nel processo del Semestre europeo

a mente dell'art. 2-bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;

- all'art. 4 (Principi generali), il paragrafo 7 è integrato precisando che il supporto alle riforme strutturali costituisce un'eccezione a tale disposizione in quanto esso sarà attuato in linea con le regole previste per la gestione diretta e non richiederà un cofinanziamento nazionale;

- all'art. 15 (Contenuto dell'accordo di partenariato) viene aggiunto un nuovo paragrafo in cui si stabilisce che l'Accordo di partenariato debba contenere informazioni sulla riallocazione della riserva di efficacia per il supporto alle riforme strutturali;

- agli artt. 20, comma 1 e 22, comma 1-bis, si prevede per ciascuno Stato membro la possibilità di dirottare la c.d. "riserva di *performance*" (pari al 6% dei programmi operativi e la cui erogazione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati all'inizio del periodo) nel nuovo strumento e utilizzarla per finanziare le riforme strutturali concordate dagli Stati membri con la Commissione nell'ambito del "Semestre Europeo";

- è aggiunto poi l'art. 23-bis, che illustra le procedure per la definizione degli impegni di riforma e le condizioni per l'erogazione del supporto agli stati membri una volta che le riforme concordate siano state realizzate.

*Preso atto che:*

- la suddetta proposta di modifica è motivata dalla circostanza che la Commissione Europea, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, intende proporre un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme destinato agli Stati membri che si sono impegnati ad attuare misure discusse a livello dell'UE e concordate nei cosiddetti "impegni di riforma";

- tale strumento avrebbe una propria dotazione di bilancio separata che si aggiungerebbe ai fondi strutturali e di investimento europei, che manterrebbero il loro insieme di regole e condizionalità;

- la finalità del nuovo strumento è sostene-

re gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali individuate nel processo del semestre europeo e di garantire allo Stato membro la titolarità di tali riforme.

*Rilevato che:*

- la Commissione Europea intende sperimentare le caratteristiche principali di tale strumento per la realizzazione delle riforme nel corso di una fase pilota per il periodo 2018-2020, offrendo agli Stati membri la possibilità di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per sostenere le riforme, invece di ricorrere a progetti specifici;

- a tal fine, la Commissione Europea propone conseguentemente di modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali), consentendo agli Stati membri di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione istituita, di cui all'art. 20 del regolamento n. 1303, al fine di sostenere le riforme strutturali.

*Considerato che:*

- tali riforme verrebbero quindi stabilite nei pacchetti degli impegni di riforma pluriennali, presentati e controllati mediante i programmi nazionali di riforma;

- gli impegni di riforma sarebbero definiti dagli stessi Stati membri e contemplerebbero una serie di misure di riforma con chiari *target* intermedi e finali.

*Ritenuta:*

- l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla Proposta di Direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni.

- l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione delle osservazioni sull'attività svolta in fase ascendente, al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo.

*Rilevato che*

la VI e la I Commissione del Consiglio regionale hanno condiviso le considerazioni di seguito riportate:

Con riferimento al principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, paragrafo 3, del TUE, si evidenzia che:

- la proposta di modifica del Regolamento n. 1303/2013 non appare in linea con il rispetto della sussidiarietà atteso che la politica di coesione, come definita nei Trattati, non include alcun obbligo di finanziamento delle riforme strutturali negli Stati membri, bensì è uno strumento pensato con lo scopo di ridurre le disparità tra il livelli di sviluppo delle Regioni europee e soprattutto di quelle che presentano una maggiore arretratezza.

In proposito si riporta il seguente parere:

- si esprime forte preoccupazione in ordine alla proposta di modifica in esame poiché, con questo strumento, la Commissione avrebbe la gestione diretta su finanziamenti destinati ad attuare le riforme strutturali degli Stati membri;

- si esprime forte apprensione poiché tale modifica impatta sulla gestione dei fondi strutturali che, come è ben noto, è una gestione condivisa sulla base di un Accordo di partenariato tra Commissione Ue, Stato membro, Regione ed i principali attori del territorio e sul principio di cofinanziamento della politica di coesione e del connesso effetto leva sugli investimenti;

- si esprime disappunto poiché tale modifica viola il principio previsto dall'art. 5 del Reg. 1013/2013, ossia il Principio della *Multi-level Governance*, a mente del quale gli Stati membri associano nella gestione dei fondi strutturali le Regioni, le Autorità locali, gli attori economici e sociali e della società civile. La modifica viola, altresì, il principio della destinazione territoriale dei fondi di coesione.

Con riferimento al principio di proporzionalità di cui all'art.5, paragrafo 4, del TUE si esprime il seguente parere:

- si ritiene che la proposta di modifica appare non proporzionata poiché, intervenendo

sulle principali norme e principi che disegnano il quadro comune dei Fondi strutturali, andrebbe ad appesantire un quadro normativo consolidato, anche in considerazione delle sue finalità sperimentali.

Con riferimento alla valutazione del merito della proposta in esame si evidenzia che:

- la modifica legislativa in esame rischia di penalizzare ulteriormente le Regioni rappresentando un *vulnus* alla loro capacità di spesa, peraltro già ridotta e limitata da vincoli dello Stato centrale, atteso che verrebbero a mancare importanti risorse aggiuntive che premiano quelle regioni virtuose che riescono a spendere interamente la dotazione di fondi assegnata;

- anche da un punto di vista temporale tale riforma giunge circa 2 anni prima della fine del settennio 2014-2020, lasso di tempo, quest'ultimo, in cui le Regioni hanno già definito le priorità di spesa e dopo una fase di rodaggio iniziale, entrano nel vivo dell'implementazione dei propri programmi di spesa;

- altro elemento fortemente critico della proposta in esame discende dal fatto che la programmazione 2014-2020 abbia già previsto al suo interno un obiettivo tematico dedicato al sostegno delle capacità di azione e riforma della PA (obiettivo tematico 11- rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente). In Italia sono state quindi destinate delle risorse del suddetto Obiettivo tematico per priorità di riforme riconosciute come essenziali nell'ambito dei Piani Nazionali di Riforma, in linea con quanto rappresentato dalle Raccomandazioni Specifiche all'Italia del 2013 e del 2014.

In proposito si riporta il seguente parere:

- si esprime preoccupazione in ordine alla scelta di reperire le risorse necessarie per attuare le riforme strutturali negli Stati membri, sottraendole ai fondi per la coesione, snaturandone così la loro finalità basate sulla riduzione delle disparità regionali in Europa;

- si esprime forte preoccupazione poiché

con tale proposta si arriverebbe all'assurdo di introdurre, per gli Stati membri che sceglierebbero l'opzione di utilizzo della riserva di efficacia per finanziare il supporto alle riforme, una vera e propria ulteriore condizionalità espressa dal raggiungimento delle riforme previste dal semestre Europeo, a pena della mancata erogazione dei fondi dedicati a tale iniziativa;

- si esprime apprensione anche in ordine all'aspetto finanziario poiché la proposta in esame, se approvata, può portare già dal prossimo anno ad una riduzione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 destinati alle Regioni. Per la Puglia, cui è assegnata una dotazione di circa 6 miliardi, l'impatto sarebbe pari a 427.257.540 euro.

*Rilevato altresì che:*

- tale modifica legislativa si inserisce nell'attuale dibattito europeo sul futuro delle politiche di coesione su cui pesano le richieste di ridimensionamento avanzate dai paesi del Nord Europa, cristallizzate nello scenario n. 4 del Libro Bianco sul Futuro dell'Europa;

- su tale situazione pesa inoltre quanto previsto nello scenario n. 2 del "*Reflection Paper on the future of Eu Finances*" presentato il 28 giugno 2017 dai Commissari Europei Ottinger e Cretu, che segue al 7° Forum sulla Coesione tenutosi a Bruxelles il 26-27 giugno 2017. Nell'ipotesi rubricata "*Doing less together*" (facciamo meno insieme) è previsto che le risorse disponibili per le politiche di coesione vengano significativamente ridotte e riservate solo ai paesi beneficiari del Fondo di coesione (l'Italia è esclusa da questo fondo poiché il reddito nazionale lordo p.c. è superiore al 90% media UE) e per la cooperazione transfrontaliera;

- nella recente risoluzione del Parlamento europeo approvata nella sessione plenaria del 13 giugno 2017 "sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post - 2020", Relatore Kerstin Westphal, si evidenzia la posizione contraria all'opposizione di condizionalità macroeconomiche, sulla base

dell'assunto che il legame tra politica di coesione e processi di *Governance* economica nel semestre europeo debba essere equilibrato, reciproco e non punitivo nei confronti di tutte le parti interessate;

*Preso atto che:*

- anche il Comitato europeo delle Regioni, nella sessione plenaria dell'11-12 maggio 2017 con relatore Michael Schneider, ha espresso la volontà di mantenere la struttura di base della politica di coesione con le attuali tre categorie di regioni e di garantire, altresì, un'adeguata dotazione finanziaria comunque non inferiore in termini percentuali all'attuale quadro finanziario, anche dando attuazione alle proposte del Gruppo di alto livello sulle risorse proprie;

- il Comitato ha rimarcato come anche in futuro uno degli obiettivi prioritari della politica di coesione debba essere la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e ha ribadito la sua ferma opposizione all'idea negativa della condizionalità macroeconomica, sottolineando come le regioni meno sviluppate continuano ad aver bisogno di livelli più elevati di sostegno per eliminare a medio e lungo termine i loro deficit di sviluppo strutturali ed economici;

- risulta necessario tenere conto del dibattito attuale sul futuro del bilancio europeo, atteso che l'uscita dall'UE del Regno Unito porterà ad una certa diminuzione dei fondi disponibili pari a circa 70 miliardi di euro (10-15% del Bilancio europeo), che allo stato attuale, senza alcuna proposta di aumento delle quote di partecipazione o senza l'istituzione di nuove tasse europee, porterà quasi certamente ad una diminuzione dei fondi disponibili che si ripercuoterà a cascata anche sui fondi per la coesione.

*Considerato che:*

- il Comitato delle Regioni, rilevando evidenti profili di criticità in ordine alla presente proposta di modifica del Regolamento 1303/2013, ha posto all'ordine del giorno nella 127° sessione plenaria del 31 gennaio e 1

febbraio 2018 una risoluzione dal titolo "modificare il regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi SIE per sostenere le riforme strutturali";

- anche la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, all'assemblea plenaria di Udine del 22 gennaio 2018, ha individuato la presente proposta di modifica del Regolamento UE n. 1303/2013 come foriera di effetti negativi per l'intero sistema regionale;

- la combinazione di vari fattori, quali le proposte di riforma della politica di coesione, del bilancio europeo e la proposta in esame, creano una situazione di eccezionale gravità per i bilanci delle regioni europee che beneficiano dei fondi strutturali, poiché potrebbero vedere nell'arco di pochissimi anni totalmente ridimensionate le risorse di cui dispongono per finanziare gli investimenti sul loro territorio.

- l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha espresso, altresì, una posizione fortemente critica in merito alla proposta di modifica del regolamento 1303/2013, in quanto essa sottrae risorse importanti alle regioni italiane, in particolare alle regioni meno sviluppate, con l'intento di contribuire alla realizzazione di ulteriori obiettivi cui si dovrebbe viceversa far fronte con ulteriori e distinte risorse finanziarie.

- Tale eventualità, a seguito della revisione del regolamento in questione, inciderebbe inoltre in misura negativa sulla programmazione e sulla stessa efficacia delle politiche di coesione in una fase in cui i divari interni di sviluppo tra regioni europee risultano in aumento.

- Considerati i rilievi ed i pareri precedentemente illustrati, alla luce del potenziale impatto della proposta di modifica le Commissioni consiliari VI e I

- auspicano il mantenimento di quanto attualmente previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, che invece tale proposta intenderebbe modificare incisivamente;



*propongono al Consiglio Regionale*

- di fare propria la presente risoluzione contenente le osservazioni ed i pareri innanzi espressi, che si intendono qui integralmente richiamati;

- di impegnarsi, altresì, ad inviare la presente risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, al Governo — Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative europee (CALRE), ai sensi dell'art. 9, comma 2, e art. 25 della legge n. 234/2012;

- di verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte legislative della Commissione europea e trasmesse con Risoluzione al Governo ai sensi della legge n. 234/2012».

Si tratta della risoluzione legata a tutti gli sviluppi dei fondi europei, approvata da tutti, che ha un'esigenza immediata di applicazione.

La pongo ai voti.

*È approvata.*

Registriamo il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

**DDL 254 del 17/11/2017 “Modifiche alla L.R. n. 36 del 5.12.2016. Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale”**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «DDL 254 del 17/11/2017 “Modifiche alla L.R. n. 36 del 5.12.2016.

Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, con la legge regionale n. 36/2016 la Regione Puglia, in attuazione della direttiva del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; istituisce il catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica; fissa i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 36/2016 prevede che la Regione Puglia individui nelle Province le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. Così pure l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 36/2016 prevede che i controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti, di cui all'articolo 2.

Al momento dell'entrata in vigore della legge operava già la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle unioni e fusioni di Comuni), che all'articolo 1, comma 44, prevede quanto segue: «A valere sulle risorse proprie e trasfe-

rite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno, alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle Province e quelle attribuite alla Città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province, ai sensi dei commi dal numero 85 al 97 del presente articolo».

L'articolo 1, comma 85, della citata legge prevede che le Province di cui ai commi da 51 a 53, quali Enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione di dati; assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alla luce di quanto sopra, occorre procedere a rettifica della legge regionale n. 36 relativamente alla definizione delle autorità competenti, fornendo univoca interpretazione agli articoli 2, commi 1 e 10, chiarendo che, in virtù della succitata legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) le funzioni di autorità competente debbono essere considerate nel caso di specie assegnate sia alle Province che alla Città metropolitana di Bari.

Pertanto, occorre proporre la sostituzione del primo periodo del comma 1 dell'articolo con quanto di seguito indicato: «La Regione Puglia individua nelle Province e nella Città

metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza».

L'articolo 4 (Controlli di efficienza energetica e segno identificativo bollino verde) stabilisce, al comma 7, quanto segue: «A partire dal 1° gennaio 2018, l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale. L'acquisto *online* dei bollini potrà avvenire anche a mezzo delle associazioni di categoria di cui il manutentore intenda avvalersi. Le associazioni di categoria saranno all'uopo abilitate attraverso apposito profilo, con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti».

Si è inteso procedere ad emendare il primo periodo del comma 7 come segue: «A partire dal 1° gennaio 2019, l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale».

L'articolo 18 (Formazione e informazione) stabilisce che la Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, di ispezione e manutenzione degli impianti termici.

Gli ordini e i collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d'intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l'allegato 1 del DPR n. 75/2013, contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, erogabile anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza e per l'attività di controllo e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un'applica-

zione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015, i soggetti iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 4, del DPR n. 75/2013, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore, con i contenuti minimi elencati nel modulo 1 e 2 del DPR.

Si è inteso emendare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 così come di seguito: «Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015, i soggetti iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 4, del DPR n. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018 devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore, con contenuti minimi elencati nel modulo 1 e 2 del DPR n. 75/2013.

Il disegno di legge non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Si ringrazia l'assessore e la Commissione tutta per la proficua collaborazione e si rimette il provvedimento al Consiglio regionale.

#### *Esame articolato*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

#### *art.1*

#### *Modifica al comma 1 dell'articolo 2 della l. r. 36/2016*

1. Al comma 1 dell'articolo 2, il primo periodo è così sostituito: "La Regione Puglia individua nelle Province e nella Città Metropolitana di Bari le Autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Blasi, Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna, Congedo,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,  
Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone,  
Casili, Conca,  
Galante,  
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31
Consiglieri astenuti	5

*L'articolo è approvato.*

Do lettura degli articoli successivi:

#### *art. 2*

#### *Modifica al comma 7 dell'articolo 4 della l. r. 36/2016*

1. Al comma 7 dell'articolo 4, il primo pe-

riodo è così sostituito: “A partire dal 1° gennaio 2019 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Blasi, Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna, Congedo,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Liviano D’Arcangelo, Loizzo,  
Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone,  
Casili, Conca,  
Galante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	4

*L’articolo è approvato.*

*art. 3*

*Modifica al comma 1 dell’articolo  
18 della l. r. 36/2016*

1. Al comma 1 dell’articolo 18, l’ultimo periodo è così sostituito: “Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Blasi, Borraccino,  
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Con-  
gedo,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone,  
Casili, Conca,  
Damascelli, Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, vorrei solo sottolineare, magari per un raccordo formale, che in ulteriori passaggi della legge n. 36 in cui il richiamo è solo alle Province debba essere inteso e anche esteso il riferimento alla Città Metropolitana. Penso, per esempio, sempre all'articolo 2 della legge n. 36: nel secondo e terzo comma il riferimento va pensato non solo alle Province, ma anche alla Città Metropolitana.

BARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARONE. Ho soltanto due domande che vorrei porre all'assessore di riferimento, che immagino sia l'assessore Mazzarano.

Dal 1° gennaio 2018 sarebbero dovute avvenire le certificazioni *online* in maniera più immediata. Invece, tutto è slittato al 1° gennaio 2019. Considerato che c'è stata una proroga, vorremmo conoscere i motivi di questo slittamento. La legge è del 5 dicembre 2016. In pratica, tutto l'anno 2017 è andato un po' a vuoto. Vorremmo comprendere i motivi.

In più, vorremmo conoscere anche i motivi e la tempistica che hanno fatto slittare i corsi di formazione. Da oggi saranno passati 16 mesi per chi deve fare manutenzione e per chi deve fare i controlli di questi impianti. Volevamo comprendere queste tempistiche, i ritar-

di e sapere se effettivamente sarà possibile nel 2019 avere queste certificazioni *online*, un po' più rapidamente e se questa semplificazione burocratica avrà seguito realmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Mazzarano.

MAZZARANO, *assessore allo sviluppo economico*. Come è stato detto nella relazione, il provvedimento serve a fare un po' di chiarezza su procedure e tempi e, soprattutto, sulle autorità competenti.

Noi ci troviamo ad affrontare una materia in cui su accertamento e ispezione degli impianti termici ogni territorio ha provato in passato a darsi una propria regolamentazione. Con queste modifiche noi attribuiamo ai soggetti di governo intermedio, quali Province e Città Metropolitane, la funzione di accertamento e ispezione degli impianti termici, ovviamente ognuno per il proprio territorio di competenza, e consideriamo che le attività indicate, essendo strettamente connesse all'operatività del Catasto regionale e degli APE, ossia degli impianti tecnici, per il protrarsi delle attività di affidamento delle relative attività ad ENEA, sono in corso di implementazione.

Questo significa che il periodo da cui scaturisce la nuova regolamentazione partirà dal 1° gennaio 2019, sia per l'accertamento, sia per l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori, che deve avvenire in modalità informatica.

Entro 16 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni ci deve essere, inoltre, l'istruzione dei corsi di formazione e di aggiornamento di 10 ore, con i contenuti minimi elencati nel Modulo 1 e nel Modulo 2 del DPR n. 75/2013.

Quanto al protrarsi dei tempi, su cui mi pare che verta la domanda, è stato dovuto semplicemente al fatto che nella fase precedente non c'è stata una disposizione normativa in materia che ci consentisse di avere un interregno. Abbiamo deciso, pertanto, così come

prevedono le nuove norme nazionali, di partire dal 1° gennaio 2019, ragion per cui anche i corsi di formazione non possono che partire da quella data.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Il riferimento è solo la Provincia. Possiamo dire che è necessario un raccordo formale?

All'articolo 2 il richiamo alla Provincia non è solo nel primo comma, nel momento in cui si individua come autorità competente anche la Città Metropolitana. Anche nei commi 2 e 3 il riferimento alla Provincia va esteso anche con riferimento alla Città Metropolitana. Non so se nel coordinamento formale ciò sia possibile.

PRESIDENTE. Non vedo richiamate all'articolo 2 e nemmeno all'articolo 3 né le Province, né le Città Metropolitane. La platea dei soggetti è quella dell'articolo 1, che si riferisce alle aree metropolitane e alle Province.

La modifica dell'articolo 1 ha disciplinato la platea degli Enti. Se c'è bisogno di fare un raccordo formale, lo faremo. Se non sarà sufficiente l'articolo 1 a disciplinare la platea dei soggetti tra Provincia e Città Metropolitana, si procederà a fare un chiarimento. Penso, però, che l'articolo 1 chiarisca, anche rispetto alla legge n. 36, quali siano i soggetti a cui si applica la nuova normativa.

Se poi c'è bisogno di fare un raccordo formale, lo facciamo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Blasi, Borraccino,  
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Bozzetti,  
Casili, Conca,  
Damascelli, Di Bari,  
Galante,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	9

*Il disegno di legge è approvato.*

Comunico che sono in Aula gli alunni del liceo classico "Oriani" di Corato, impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale.

Benvenuti e grazie per la vostra presenza.

**DDL n. 259 del 17/11/2017 "Modifica ed integrazione dell'art. 4, comma 5, della L.R. 29 maggio 2017, n. 15"**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto

n. 3), reca: «DDL n. 259 del 17/11/2017 “Modifica ed integrazione dell’art. 4, comma 5, della L.R. 29 maggio 2017, n. 15”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il Consiglio regionale, con legge 29 maggio 2017, n. 15, ha approvato le modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli”.

Tuttavia, il Ministero della giustizia, per il tramite del Servizio per le politiche infrastrutturali, Dipartimento affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esame della legge regionale da presentare al Governo ha formulato alcune osservazioni in ordine all’articolo 4, comma 5, nella parte in cui non definisce in modo espresso i presupposti procedurali per l’esercizio del potere sostitutivo e le modalità della necessaria interlocuzione con i Comuni, in ossequio del principio di leale collaborazione posto dall’articolo 120 della Costituzione.

Tenuto conto che il rispetto di tale principio, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenza 43/2004, è una condizione necessaria per l’esercizio legittimo del potere sostitutivo nel rapporto tra Regioni e Comuni, si propone il seguente disegno di legge di modifiche ed integrazioni dell’articolo 4, comma 5, della legge n. 15/2017.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Si ringrazia per la proficua collaborazione l’assessore e la Commissione tutta e si rimette il provvedimento all’attenzione del Consiglio regionale.

#### *Esame articolato*

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

#### *art. 1*

#### *Modifiche all’articolo 4 della l.r. 15/2017*

1. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)” è così sostituito:

“Ove i Comuni, nei termini assegnati, non provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, dell’articolo 4 della l.r. 15/2017 e dal comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 26/2014, il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, previa diffida ad adempiere, comunicherà al comune inadempiente il termine entro il quale dovrà provvedere”.

2. Decorso tale ultimo termine la Giunta regionale nomina il segretario generale del comune inadempiente quale commissario *ad acta* che vi provvede.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Borraccino,  
Casili, Cera, Colonna, Congedo,  
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piscicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,

Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

*L'articolo è approvato.*

È stato presentato un emendamento, a firma del Presidente Loizzo, del quale do lettura: «La l. r. 10 aprile 2015, n. 22 “Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)” ha istituito nella Regione Puglia presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

In particolare il legislatore regionale ha inserito l’art. 31-ter nella l.r. 19/2006, anche ai fini di coordinamento con le disposizioni in materia che attengono al più vasto tema dei diritti sociali riguardanti persone meritevoli di ulteriori tutele, con la previsione, come detto, della istituzione dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persona con disabilità definendone:

- a) le azioni e gli ambiti di competenza, comma 2;
- b) le attività, comma 3;
- c) sede e struttura, comma 4;
- d) il regolamento attuativo, comma 5;
- e) requisiti, durata, incompatibilità, indennità spettante e *budget* assegnato, commi 6, 7, 8 e 9.

Successivamente il Presidente della Giunta regionale, in attuazione della disposizione (comma 5

art. 31-ter) ha emanato il Regolamento Re-

gionale 21 marzo 2017, n. 9 concernente “Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”.

Con riferimento alle procedure, ai requisiti e alla durata della nomina del Garante sia l’art. 31-ter della l.r. 19/2006 che le disposizioni del Regolamento attuativo hanno dettato puntuali e precise disposizioni, anche di natura transitoria, in attinenza a quanto il legislatore regionale ha previsto per analoghe figure di garanzia: art. 30 - Garante regionale dei diritti del minore; art. 31 - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali; anche esse ricomprese nella l.r. 19/2006.

Da un esame delle richiamate norme afferenti le diverse figure, si evince che per il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità non è stata inserita la disposizione che consente in caso di nomina di dipendente pubblico, la possibilità per lo steso di essere collocato in aspettativa dal lavoro.

Tale previsione ha trovato, invece, puntuale definizione per il Garante regionale dei diritti del minore (comma 6-ter art. 30) e per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali (comma 5-bis art. 31).

In entrambi i casi le disposizioni richiamate stabiliscono che: Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.

Per inciso appare utile richiamare, ai fini della trattazione della presente proposta, che lo stesso legislatore nazionale, all’interno della più ampia disciplina in materia: aspettativa



per lavoratori pubblici chiamati a cariche elettive sia in ambito amministrativo locale (art. 81 d.lgs, 267/2000) ovvero a quelle delle assemblee elettive: parlamenti europeo, nazionale e consigli regionali (art. 31 Stat. Lav. Art. 68 del d. lgs. 165/2001), ha previsto altresì l'aspettativa nel caso di nomina per l'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - comma 3 dell'art. 2 della legge 12.7.2011, n. 112.

Con il presente articolo/emendamento di modifica dell'art. 31-ter della l.r. 19/2006 si intende provvedere in merito con l'evidente finalità di non determinare disparità di trattamento, a fronte di analoghe figure di garanzia, per quanto attiene al Garante dei diritti delle persone con disabilità la cui attività interessa particolari soggetti sociali meritevoli di peculiari e specifiche attenzioni, nel caso in esame tutelate dagli artt.3 e 32 della Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, CRPD) resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Nello specifico con la previsione di un comma aggiuntivo all'art. 31-ter della l.r. 19/2009 si vuole disciplinare la fattispecie giuridica che consenta di riconoscere in capo al prestatore di lavoro un diritto potestativo a sospendere l'obbligazione lavorativa per il tempo del mandato e a veder conservato il proprio posto di lavoro.

La novella disposizione, che peraltro ricalca le precedenti riguardanti i Garanti ex artt. 30 e 31-bis, intende altresì prevedere ulteriori casi di incompatibilità, pena la decadenza, rispetto alle previsioni delle lett. a), b), c) ,d), e e) del comma 7 dell'art. 31-ter, al fine di rafforzare la posizione di indipendenza ed autonomia del Garante nell'esercizio delle sue funzioni.

Per quanto attiene agli aspetti relativi a possibili risorse finanziarie necessarie dovute al pagamento degli oneri previdenziali posti a carico del Consiglio regionale, si fa presente che la norma contempla una mera previsione,

l'aspettativa di un lavoratore dipendente pubblico, la cui correlata obbligazione per la spesa si determina solo nel caso la nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità ricada su un dipendente della P.A.

Art...

Modifiche e integrazioni all'art. 31-ter della l.r. 19/2006 Dopo il comma 7 dell'art. 31-ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia è inserito il seguente:

“7-bis. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a lavoratore dipendente pubblico ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.”».

Avevamo concordato nella Conferenza dei Presidenti che questo emendamento sarebbe stato inserito al punto n. 1), che abbiamo rinviato.

Avendo avviato la procedura prevista per arrivare, nel prossimo Consiglio, all'elezione del Garante dei disabili, che ha già trovato da parte della Commissione l'indicazione della terna, ragion per cui il prossimo Consiglio regionale è nelle condizioni di votare, si rende necessario anche per il Garante dei disabili, così come già avviene per il Garante dei detenuti e per il Garante dei minori, consentire l'aspettativa non retribuita qualora venisse eletto un dipendente regionale o comunque un dipendente pubblico. L'emendamento va nella direzione di estendere anche al Garante dei disabili la stessa normativa.

Lo inseriamo qui perché questo diventerebbe un disegno di legge che presenta due modifiche a due leggi e, quindi, avrebbe anche un'attinenza col tema.

Qualora l'emendamento fosse approvato, come credo, ciò comporterà la modifica al titolo e questo diventerà l'articolo 2.

Spero di essere stato chiaro.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento Loizzo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone,  
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,  
Congedo,  
Damascelli, Di Gioia,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Borraccino, Bozzetti.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	2

*L'emendamento è approvato.*

La modifica del titolo scaturisce dall'emendamento. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Borraccino, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,  
Congedo,  
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di  
Gioia,  
Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Pisic-  
chio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

*Il disegno di legge è approvato.*

**DDL n. 115 del 27/06/2017 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «DDL n. 115 del 27/06/2017 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

VIZZINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge

si prefigge l'obiettivo di recepire la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosiddetto "collegato ambientale", aggiornando quanto previsto dall'attuale articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, disciplinante il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Il collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014 contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo e risorse idriche e, sotto il profilo che interessa, gestione dei rifiuti e bonifiche.

La disciplina sulla gestione dei rifiuti è modificata dal Capo VI (Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti), articoli da 24 a 50 della legge suddetta. Nello specifico, gli articoli 32, 34 e 35 riformano parzialmente la disciplina dedicata al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosiddetta "ecotassa", dettata dalla legge n. 549/1995.

Il collegato ambientale ha, infatti, novellato sia l'articolo 205 del decreto legislativo n. 152/2006, cosiddetto "Testo unico ambientale" (TUA), sia i commi 24, 25, 27 e 40 dell'articolo 3 della legge n. 549/95 istitutiva dell'ecotassa.

L'articolo 32 del collegato ambientale ha modificato l'articolo 205 riguardante "Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio", disciplinante le misure per incrementare la raccolta differenziata. A far data dal termine di adeguamento, fissato in due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 221/2016, vale a dire dal 2 febbraio 2018, in ogni Comune deve essere assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle percentuali minime di rifiuti prodotti previsto dal novellato comma 1 dell'articolo 205;

La lettera b dell'articolo 32 del collegato ambientale ha sostituito integralmente il comma 3 dell'articolo 205 del TUA, prevedendo l'applicazione di un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non ab-

biano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 205, sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunta nei singoli comuni.

In base al nuovo comma 3-bis dell'articolo 205, al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, la misura dell'ecotassa è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 549 del 1995.

La finalità di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è perseguita dalla novella attraverso l'introduzione di un meccanismo che lega le tariffe dell'ecotassa alle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dai singoli comuni, in base al quale la riduzione del tributo speciale è inversamente proporzionale al superamento del livello di raccolta differenziata rispetto alla normativa statale, e va da un minimo del 30 per cento a un massimo del 70 per cento, per cui la stessa dipende unicamente dalla percentuale di superamento degli obiettivi previsti dal comma 1 lettera a), b), e c) dell'articolo 205 non interessati dalla novella operata dalla legge 221 del 2015.

Il comma 3-*quater* dell'articolo 32 del collegato ambientale prevede, altresì, che la Regione individui i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti ad inviare ai fini della certificazione della procedura di raccolta differenziata raggiunta, unitamente alle modalità, in caso di eventuale compensazione o conguaglio dei versamenti effettuati, in rapporto alle percentuali da applicare.

Il comma 3-*sexies* del suddetto articolo affida all'ARPA e all'organismo di cui al comma 3-*quater* il compito di validare i dati raccolti e di trasmetterli alla Regione. L'ente regionale, ricevuti i dati già validati dall'ARPA, stabilirà annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo.

L'articolo 34 del collegato ambientale interviene sull'articolo 3 della legge numero 549 del 1995 istitutiva dell'ecotassa, ed in particolare sui commi 24, 25 e 27, per cui il presupposto del tributo non è solo il deposito in discarica, ma anche il conferimento dei rifiuti solidi in impianti di incenerimento senza recupero energetico.

Con la modifica del comma 27 della legge 549 del 1995, a cura del comma 2 dell'articolo 34 del collegato ambientale, viene invece variata la destinazione del gettito del tributo. La disciplina previgente stabiliva, infatti, che il 20 per cento del gettito, al netto di una quota del 10 per cento destinata alle Province (complessivamente il 18 per cento) confluisse in un fondo della Regione con finalità ambientali. A seguito della novella, il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce interamente in un apposito fondo della Regione, mantenendo l'analoga destinazione prevista nella versione del comma 27, antecedente alla novella. Questa previsione normativa ha trovato applicazione a decorrere dall'anno 2016.

L'articolo 35 del collegato ambientale interviene anche sul comma 40 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, prevedendo che l'ecotassa, nella misura ridotta del 20 per cento, si applichi ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, già previsto in precedenza, aggiungendo anche gli impianti comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, operazione classificata come D10 nell'allegato B, parte 4, del TUA.

Tanto premesso, con il presente disegno di legge "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero dei rifiuti solidi" si intende: recepire la novella nazionale aggiornando quanto previsto dall'attuale articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, disciplinante il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; sottolineare, in armonia con la logica sposata dal legislatore nazionale, la va-

lorizzazione dell'incremento della raccolta differenziata, ai fini della determinazione del tributo, come peraltro già espressamente previsto con la legge n. 38/2011; conformare i criteri di determinazione dell'ammontare del tributo alle disposizioni dettate dalla normativa nazionale utilizzando le tabelle contenute nel comma 3-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152/2006, in luogo delle premialità-penalizzazioni e delle aliquote differenziate per percentuali di raccolta differenziata presenti nella previgente disciplina regionale; adeguare la disciplina regionale in materia di ecotassa dovuta per gli scarti di sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili alla sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85.

Si ringrazia l'assessore competente e la Commissione tutta per la proficua collaborazione e si rimette il provvedimento al vaglio del Consiglio regionale.

#### *Esame articolato*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

#### *art. 1*

##### *Applicazione del tributo*

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi;

b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comun-

que classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi dell'allegato B della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni;

c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati o in discariche abusive.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Cera,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Vizzino,  
Zinni.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25

Consiglieri astenuti 7

*L'articolo è approvato.*

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2*

*Soggetti passivi*

1. Il tributo di cui al comma 1 dell'articolo 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia o, comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi dell'allegato B della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni;

c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Cera, Colonna,  
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Blasi,  
Congedo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	2

*L'articolo è approvato.*

Prima di procedere, vorrei riferire che sul punto n. 8), relativo all'agricoltura sociale, sono già pervenuti alcuni emendamenti. Se ce ne fossero degli altri, vi prego di presentarli subito, in modo da procedere alla fotocopiatura.

*art. 3*

*Base imponibile*

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'articolo 3, comma 28, della legge 549/1995, nonché all'articolo 190 (Registro di carico e scarico) del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi.

2. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'articolo 3, commi 29 e 40, della legge 549/1995. Il tributo è determinato secondo quanto disposto dai commi 29 e 40 della legge 549/1995, e dell'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni con le modalità indicate all'articolo 5 delle presenti disposizioni.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale *ex* articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del d.lgs. 152/2006 equivale allo

stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) del d.lgs. 152/2006.

4. Si intende per discarica quanto previsto dall'articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piscichio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24

Consiglieri astenuti 5

*L'articolo è approvato.*

*art. 4  
Tariffe*

1. Al fine di favorire la minor produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato:

- a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;
- b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;
- c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;
- d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU), per l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegriano, Pendinelli, Pentassuglia, Pischio,

Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Vizzino,  
Zinni.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Conca, Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	8

*L'articolo è approvato.*

*art. 5  
Modulazione*

1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65%, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Conca, Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	8

*L'articolo è approvato.*

*art. 6*

*Addizionale*

1. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre. Il grado di efficienza

della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

2. Ai Comuni, ovvero agli Ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall'articolo 205, comma 1 del d.lgs. 152/2006, è applicata l'addizionale del 20 per cento, prevista dal comma 3 dell'articolo 205.

3. La predetta addizionale non si applica ai Comuni che hanno ottenuto la deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di cui al comma 1-bis dell'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Borraccino,  
Campo, Cera,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si è astenuto il consigliere:*

Blasi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25



Hanno votato «sì»           25  
 Consiglieri astenuti       1

*L'articolo è approvato.*

*art. 7*

*Scarti e sovvalli*

1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del d.lgs 36/2003, previa regolamentazione da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e/o dei Comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore.

2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29 della legge 549/1995.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
 Borraccino,  
 Campo, Cera, Colonna,

Di Gioia,  
 Franzoso,  
 Gatta, Giannini,  
 Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
 Manca, Mazzarano,  
 Nunziante,  
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
 ni, Pisicchio,  
 Romano Giuseppe, Romano Mario,  
 Turco,  
 Ventola, Vizzino,  
 Zinni, Zullo.

*Si è astenuto il consigliere:*

Blasi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	1

*L'articolo è approvato.*

*art. 8*

*Comunicazioni mensili*

1. I Comuni sono tenuti a trasmettere mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente *on-line*.

2. L'inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo [http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_orp/Osservatorio+Rifiuti](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti), nell'area riservata ai Comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l'accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo.

3. I Comuni hanno l'obbligo di inserire i predetti dati sul portale ambientale della Regione Puglia entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento; i Comuni che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo possono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure per l'assegnazione di contributi per la rimozione di rifiuti, per operazioni di bonifica e per interventi finanziati con risorse gestite dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piscichio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Conca, Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	8

*L'articolo è approvato.*

*art. 9*

*Comunicazione annuale*

1. La base informativa di riferimento per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile è costituita dalla comunicazione annuale del Comune attraverso l'adesione al sistema informatizzato del catasto regionale dei rifiuti; l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui all'articolo 5, nonché l'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 6.

2. Ogni anno i Comuni, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono all'ARPA ovvero al gestore del catasto regionale dei rifiuti:

- una specifica comunicazione secondo lo schema di cui all'allegato 2;
- le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune.

3. Le suddette comunicazioni e certificazioni devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell'anno solare successivo.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e con riferimento al periodo 1° gennaio-31 dicembre, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano alla Sezione competente dell'Assessorato alla

Qualità dell'Ambiente, le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica sulla base dell'Allegato 1 - Comunicazione annuale gestione rifiuti indifferenziati.

5. L'ARPA ovvero il gestore del catasto regionale dei rifiuti, ai sensi del comma 3-*quater* e 3-*sexies* dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), entro il 20 febbraio provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, che determina annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune, ai fini dell'applicazione del tributo.

6. Entro il 10 marzo di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche da pubblicarsi sul *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia* (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione della tariffa da applicare e all'assegnazione a ciascun comune o associazione di Comuni del tributo relativa all'anno in corso. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, applicano in tributo dovuto da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell'anno solare in corso.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,

Di Gioia,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

*art. 10*

*Calcolo della percentuale di RD*

1. Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è determinato secondo le formule di cui all'Allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata.

2. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:

a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo Comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo Comune di competenza;

b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di Comuni convenzionati nell'ambito dell'Accordo quadro nazionale Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) – Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o altri impianti privati presso i quali i Comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono considerare le frazioni merceologiche riportate nelle "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell'Allegato 2 alla legge regionale 20/2016" approvate con DGR n.1548 del 11/10/2016.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Congedo,

Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

*art. 11*

*Versamento del tributo*

1. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l'importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo e ad effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro.

3. Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli articoli 17 (Oggetto), 18 (Termini di versamento) e 19 (Modalità di versamento mediante delega) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mercè convenzione con la struttura di gestione di cui all'articolo 22 (Suddivisione delle somme tra

gli enti destinatari) del d.lgs. 241/1997 e delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	5

*L'articolo è approvato.*

*art. 12*

*Dichiarazione e schema tipo*

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) sono tenuti a produrre, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo *web* gestito dalla Sezione Finanze della Regione, contenente i seguenti dati:

a) denominazione dell'impresa e del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, come previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 549/1995, per ATO o per Comune di provenienza, con l'evidenziazione della specifica tariffa applicata;

d) indicazione dei versamenti effettuati.

2. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente della Sezione Finanze della Regione, da pubblicarsi sul BURP.

3. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema sono nulle, pertanto il Comune a cui tali dichiarazioni si riferiscono è escluso dall'applicazione della modulazione del tributo di cui all'articolo 5, ed è soggetto all'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 6.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,

Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Conca, Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

*art. 13*  
*Controlli*

1. Il personale della Sezione Finanze della Regione Puglia e gli altri funzionari previsti dall'articolo 3, comma 33, della legge 549/1995, per l'assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi e alla verifica della relativa documentazione.

2. I predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve

essere trasmesso alla Sezione Finanze della Regione Puglia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pandinelli, Perrini, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco, Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	6

*L'articolo è approvato.*

*art. 14*

*Accertamento del tributo*

1. All'accertamento del tributo e delle rela-

tive sanzioni e interessi provvede la Sezione Finanze della Regione Puglia.

2. A tal fine possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guardia di finanza, dall'Arma dei Carabinieri e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Possono essere utilizzati, altresì, i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di rimozione emanate dai sindaci dei Comuni *ex* articolo 192 (Divieto di abbandono), comma 3, del d.lgs.152/2006.

3. La Sezione Finanze della Regione Puglia provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, anche a mezzo raccomandata A.R., contenente avviso di accertamento con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, oltre sanzioni e interessi di legge.

4. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, l'avviso di accertamento può essere definito con il pagamento delle sanzioni secondo le modalità di cui all'articolo 16. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive alla Sezione Finanze della Regione oppure impugnare l'avviso di accertamento dinanzi alle commissioni tributarie.

5. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,

Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

*art. 15*

*Conferimento in discarica  
e quantificazione del tributo*

1. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale redatto dagli organi indicati nell'articolo 14.

2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o

depositati in maniera incontrollata, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti riportato a un fattore di conversione peso / volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3).

3. La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guardia di finanza, dall'Arma dei Carabinieri e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ovvero dei dati consuntivi a seguito dell'ordinanza di rimozione emanata dal sindaco del comune ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

4. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l'esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, commi 28 e 40, della legge 549/1995, si applica l'aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all'applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pandinelli, Perrini, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,

Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	6

*L'articolo è approvato.*

*art. 16  
Sanzioni*

1. La misura della sanzione amministrativa per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all'operazione.

2. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516.

3. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi delle presenti disposizioni e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività anche le richiamate sanzioni dal 200 al 400 per cento del tributo, per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento di discarica, e da euro 103 a euro 516, per omessa o infedele dichiarazione.

4. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali



insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ai sensi delle presenti disposizioni, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

5. Il ritardo nella presentazione della dichiarazione superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione.

6. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 agli aventi titolo a norma del comma 20 dell'articolo 33 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da euro 1.032,91 a euro 6.197,48.

7. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli articoli 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) e 17 (Irrogazione immediata) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione ridotta oltre agli interessi di legge.

8. Per quanto non previsto dall'articolo 16, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 471/1997 e al d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 471/1997. Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l'articolo 16 del d.lgs. 472/1997.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
De Leonardis,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pandinelli, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

*art. 17*

*Riscossione e contenzioso*

1. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998,

n. 337) e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dall'articolo 17, relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

3. L'ufficio dell'ente regionale cui notificare il ricorso, come previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nella Sezione Finanze della Regione Puglia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

*art. 18*

*Prescrizione e decadenza*

1. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione.

2. Il credito dell'Amministrazione regionale per il tributo, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Campo, Cera, Colonna,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso, Gatta,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,

Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	6

*L'articolo è approvato.*

*art. 19*

*Rimborsi*

1. Il tributo è rimborsato quando risulti indebitamente o erroneamente pagato. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.

2. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Sezione Finanze.

3. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*  
Amati,

Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Blasi,  
Congedo,  
Damascelli.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	3

*L'articolo è approvato.*

*art. 20*

*Comunicazioni*

1. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere alla Sezione Finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

#### *art. 21*

##### *Destinazione del tributo*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, è istituito un apposito fondo il cui impiego delle risorse è disposto con delibera della Giunta regionale.

2. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai Comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del comma 2.

3. Con apposita delibera della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al comma 2.

4. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani".

5. Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del Settore produttivo soggetto al tributo.

6. L'addizionale di cui all'articolo 6, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199 del d.lgs. n. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del d.lgs. n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini di prevenzione e di raccolta differenziata.

7. Una quota pari al venti per cento del gettito è destinata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 27 della legge n. 549/95 così come modificata dall'articolo 1 comma 531 lettera a) legge n. 205/2017, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di

sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

8. La detta quota sarà annualmente trasferita all'Ager che procederà alla sua ripartizione ai comuni di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Cera,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Perrini, Piemontese,  
Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Congedo,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia,  
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	8

*L'articolo è approvato.*

*art. 22*

*Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti*

1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, commi 28, 29 e 30, della legge 549/1995 e dagli articoli 4 e 5 delle presenti disposizioni, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione adotta misure eccezionali a sostegno del bilanci dei comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale obiettivo.

2. A tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 i seguenti incrementi medi di raccolta differenziata, espressi in punti percentuali, rispetto ai dati validati riferiti al periodo 1 settembre 2016-31 agosto 2017, "Eco-tassa 2018", sarà confermata per l'anno 2018 l'applicazione dell'aliquota validata per l'anno 2013, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 2018:

Dato RD validato 01-09-2016 / 31-08- 2017	Incremento percentuale medio Settembre-Ottobre- Novembre 2018
$0\% \leq RD \leq 10\%$	+ 20%
$10\% < RD \leq 20\%$	+ 17%
$20\% < RD \leq 30\%$	+13%
$30\% < RD \leq 40\%$	+8%
$40\% < RD \leq 55\%$	+5%

3. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani.

4. I comuni devono comunicare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la previsione del conseguimento dell'obiettivo al gestore dell'impianto e alla Sezione regionale competente.

5. I comuni interessati, entro e non oltre il 15 dicembre 2018, devono trasmettere alla Sezione regionale competente la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo.

6. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento entro il 31 marzo 2018, possono chiedere la rideterminazione dell'aliquota Ecotassa nella misura di € 5,17 per tonnellata di rifiuti ovvero nell'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 549/1995, trasmettendo la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo entro e non oltre il 15 aprile 2018.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piemontese, Picicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Hanno votato «no» i consiglieri:*

Barone, Bozzetti,  
Conca,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia,  
Trevisi.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Blasi,  
Congedo,  
Damascelli.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	29
Hanno votato «no»	7
Consiglieri astenuti	3

*L'articolo è approvato.*

*art. 23*

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 549/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,

Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pandinelli, Pentassuglia, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*  
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	4

*L'articolo è approvato.*

*art. 24*

*Dotazioni finanziarie*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, come modificato dal comma 31 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, è sostituito dal seguente:

“Per le attività connesse all'Osservatorio regionale dei rifiuti e per le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, stabilita all'articolo 19 della l.r. n. 10 del 16.4.2007 e ss.mm.ii., è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 310.457,68 nell'ambito della Missione 09, Programma 09, Titolo 1, di euro 222.000,00 nell'ambito della Missione 09, Programma 08, Titolo 1, di euro 62.577,29 nell'ambito della Missione 09, Programma 03, Titolo 01, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con

le entrate accertate e riscosse al Titolo 1, tipologia 101, categoria 59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, previa riduzione in diminuzione, per € 200.000,00, degli stanziamenti di previsione della Missione 9, Programma 8, Titolo 2. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Per gli esercizi finanziari successivi, la stessa dotazione è stabilita nell'ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali di previsione.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Cera, Colonna,  
Di Gioia, Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Blasi,  
Congedo,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	5

*L'articolo è approvato.*

*art. 25*

*Abrogazioni*

1. L'articolo 7 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia) è abrogato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Cera, Colonna,  
Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Congedo,  
Di Bari,  
Galante,

Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	7

*L'articolo è approvato.*

Passiamo alla votazione finale.

ZULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi, noi responsabilmente abbiamo mantenuto il numero legale.

Abbiamo votato favorevolmente e voteremo favorevolmente, ma non è uno spettacolo elegante vedere questa maggioranza disunita e anche assessori che non partecipano al voto. Un voto avrebbe potuto anche compromettere il mantenimento del numero legale.

Presidente, noi rassegniamo queste considerazioni alla sua attenzione. Speriamo che per il prossimo provvedimento ci sia il numero legale per proseguire. Questo non è bello né rispettoso per questa parte del Consiglio.

Comunque, voteremo favorevolmente.

COLONNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, più che una dichiarazione di voto, intendo riportare ad alta voce ed esplicitare, a beneficio anche di chi ci ascolta, in particolare dei ragazzi del liceo di Foggia, che saluto, ciò che la legge che stiamo per votare in via definitiva prevede.



Noi stiamo recependo una riformulazione della materia relativa alla determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e in impianti anche di altra natura. Con questo recepimento, che è un atto sostanzialmente tecnico e dovuto, stiamo prendendo atto di quello che la legge nazionale ha previsto già dal 2015 con la legge chiamata “collegato ambientale”.

Finisce – questo deve essere chiaro – la stagione in cui la Puglia, con sforzi anche notevoli compiuti con il proprio bilancio autonomo, in tutti questi anni è andata incontro ai Comuni e, quindi, agli Ambiti, differenziando le aliquote, la natura e la consistenza del tributo dovuto per esplicitare ogni tonnellata di rifiuto smaltito e conferito in discarica e non differenziato. Quella tariffa, ossia quel tributo, veniva graduata a seconda della percentuale di differenziazione.

Con questa legge, che è un atto dovuto perché ce lo dice la legge nazionale del 2015, andiamo a sancire che le aliquote sono fisse e il costo è già determinato per legge. Si passa a un meccanismo di premialità e incentivazione alla raccolta differenziata che, però, parte – dall’anno prossimo – da una soglia minima indispensabile. La soglia minima da raggiungere è il 65 per cento. Al di sotto di questa soglia la misura del tributo è unica.

Qual è la premialità? Percentuali di raccolta differenziata in eccedenza, in superamento della soglia minima del 65 per cento, possono determinare dei vantaggi ai Comuni e alle comunità, ossia ai cittadini, in termini di riduzione di questo tributo. Se c’è almeno un 10 per cento in più – faccio un esempio – rispetto al 65 per cento, il tributo verrà ridotto del 40 per cento.

Se si aumenta rispetto al 65 per cento e si arriva all’80 per cento di raccolta differenziata, il tributo verrà ridotto del 50 per cento, e via elencando.

Questo per dire che cosa? Dobbiamo necessariamente passare tutti rapidamente – molti Comuni l’hanno fatto – a una gestione

efficiente di questa materia, con riferimento a raccolta differenziata, recupero dei materiali e via discorrendo. Si tratta di un passaggio ineludibile, perché non sarà più possibile andare incontro alle comunità prevedendo aliquote più basse.

L’unico ultimo passaggio che ci è consentito è quello previsto, per quest’anno, dall’articolo 22, nel quale si prevede che i Comuni che raggiungano determinati obiettivi nel periodo settembre-ottobre-novembre del 2018 possano mantenere le vecchie aliquote del tributo per il conferimento in discarica. Dopo questo passaggio, però, dopo quest’anno, il dato sarà quello segnato da un obiettivo ineludibile di 65 per cento di raccolta differenziata.

Lo sforzo, quindi, deve essere collettivo; si tratta di passare a un sistema che, come vedo, prende piede sempre più di raccolta porta a porta, sistemi di recupero e centri di raccolta. Va messo tutto a regime perché, di fatto, d’ora in poi, le aliquote saranno quelle rigidamente fissate a livello nazionale e che noi con questa legge andiamo ora a recepire.

BLASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASI. Signor Presidente, intervengo per esplicitare quello che ho già votato durante l’articolato e che voterò a conclusione del voto finale su questo provvedimento, per correttezza nei confronti dell’Aula e, soprattutto, del mio Gruppo.

Io mi asterrò rispetto al provvedimento, in quanto, se, da una parte, è vero che si tratta di un adeguamento alla normativa nazionale, dall’altra parte è vero anche che – riprendendo anche le cose che diceva il collega Colonna un attimo fa – concretamente, nella realtà, tali aliquote non possono essere mantenute. Gran parte dei territori della nostra regione, infatti, sono sprovvisti di impianti che chi-

dono il ciclo dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda la frazione organica.

Ho già posto questo tema in sede di approvazione dell'ultimo bilancio e l'ho riposto quando, in sede di V Commissione, questo provvedimento è arrivato all'esame dei commissari. Il mio voto di astensione vuole essere un ulteriore stimolo nei confronti del Governo regionale, in primo luogo, a mantenere l'impegno, che avevamo preso in sede di approvazione del bilancio, di fare una discussione monotematica sulla questione del ciclo integrato dei rifiuti; in secondo luogo, affinché si prenda consapevolezza che questo balzello è assolutamente schizofrenico, dal momento che non mette nelle condizioni di farlo anche le comunità animate dalla migliore sensibilità ambientale e volutamente pronte a espletare tutte le necessarie attività per differenziare al massimo il rifiuto prodotto. Esse sono di fatto, dal momento che ai Comuni attiene solo la raccolta e il trasporto, irresponsabili della parte conclusiva del ciclo dei rifiuti, ossia della parte impiantistica.

Per queste ragioni – non ne voglio aggiungere molte altre per non farla lunga – il mio voto sarà di astensione.

LARICCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto contrario proprio per quell'articolo 22 che citava il consigliere regionale Colonna. Pur riconoscendo che si tratta esattamente di un adeguamento alla normativa nazionale e che, quindi, si può fare ben poco, in realtà sappiamo bene che la storia di questa Regione, quando si affronta l'argomento citato nel nostro articolo 22 di questo disegno di legge, insegna che questa deroga non sarà annuale. Di anno in anno si riprodurrà ciclicamente, andando proprio a eliminare ciò che resta del principio di premialità legato

all'ecotassa. Purtroppo, è proprio il collegato ambientale che ha ridotto di molto il significato di premialità legato all'ecotassa.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Borraccino,  
Campo, Cera, Colonna,  
De Leonardis, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Peginelli, Perrini, Piemontese,  
Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

*Hanno votato «no» i consiglieri:*

Barone, Bozzetti,  
Conca,  
Di Bari,  
Galante,  
Laricchia.

*Si sono astenuti i consiglieri:*

Blasi,  
Congedo,  
Damascelli,  
Pentassuglia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	32
Hanno votato «no»	6
Consiglieri astenuti	4

*Il disegno di legge è approvato.*

**Esame testo unificato in IV Commissione della proposta di legge Damascelli, Gatta, Marmo N., Caroppo A., Turco, Franzoso “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” e del DDL n. 202 del 25/09/2017 avente pari titolo**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 8), reca: «Esame testo unificato in IV Commissione della proposta di legge Damascelli, Gatta, Marmo N., Caroppo A., Turco, Franzoso “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” e del DDL n. 202 del 25/09/2017 avente pari titolo».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il testo unificato che si sottopone al vaglio del Consiglio regionale è il frutto di due provvedimenti, la proposta di legge a firma dei consiglieri Damascelli, Gatta, Marmo, Caroppo, Turco, Franzoso e il disegno di legge del Governo regionale che, in ossequio a quanto condiviso e deliberato dal Consiglio regionale, rinviò la proposta di legge in IV Commissione in considerazione delle novità introdotte dalla Conferenza delle Regioni con relativa nota del 27 dicembre 2017, per aggiornarla ed unificarla al disegno di legge del Governo.

I testi sono stati rivisti dal proponente, primo firmatario consigliere Damascelli, unitamente alla struttura assessorile e allo stesso assessore, e sono stati aggiornati nel nuovo testo unificato, il quale consta di 14 articoli che, di fatto, non hanno cambiato né snaturato l'impianto precedente.

L'agricoltura sociale ricomprende un in-

sieme di esperienze che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come, per esempio, il suo carattere multifunzionale e il legame tra azienda agricola e famiglia rurale, per esaltarne il carattere sociale. Essa diventa, quindi, luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili dal punto di vista psicofisico, dell'inserimento lavorativo e, quindi, dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati.

In un'accezione strettamente economica, l'agricoltura sociale è una delle diverse espressioni della multifunzionalità in agricoltura e costituisce per le aziende pugliesi una delle opportunità più interessanti per la diversificazione del reddito.

L'agricoltura sociale è una tradizione innovativa, perché, rispetto ai tradizionali elementi di accoglienza e inclusione sociale, che già caratterizzavano l'attività agricola, oggi assistiamo a una sostanziale differenza nell'approccio.

Prima nell'agricoltura l'aspetto sociale era una risultante del mondo produttivo. Oggi l'aspetto sociale diventa obiettivo punto di partenza e non più uno dei risultati.

La novità consiste, quindi, nel fatto che, grazie alla definizione di un quadro normativo, le attività agricole che hanno un obiettivo sociale vengono realizzate in modo esplicito e consapevole in strutture che utilizzano processi produttivi agricoli e che sono riconosciuti dalla collettività come percorsi utili a rafforzare l'autonomia e il benessere delle persone socialmente più deboli.

Si tratta di un approccio strutturato e finalizzato a rispondere alle richieste del mercato e a quelle della società civile per rileggere il ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche attraverso l'orientamento dello sviluppo del territorio rurale, in una dimensione etica, senza, però, naturalmente, inficiare le caratteristiche delle imprese.

Fino ad oggi abbiamo assistito ad approcci

empirici mossi dalla sensibilità dei pionieri di questa forma di agricoltura, senza una vera definizione legislativa del termine e delle modalità per avviare queste attività, che, di fatto, si rivelano particolarmente complesse, in quanto l'agricoltura sociale richiede la collaborazione fattiva di più persone con bisogni, interessi e professionalità differenti.

L'aspetto multidisciplinare è, infatti, intrinseco nell'agricoltura sociale, che comporta, nella sua messa in opera, conoscenze diversificate in ambiti apparentemente lontani, almeno dal punto di vista formativo. Per questo non possono venir meno le conoscenze del mondo agricolo, come non possono venir meno le conoscenze del mondo dell'assistenzialismo sociale.

Solo dall'interazione, da un'intensa collaborazione e da una delicata modulazione delle esigenze di questi due mondi possono nascere progetti ben formulati e strutturati, in grado di portare ad ottimi risultati sul piano agricolo e sul piano sociale.

Si tratta, in definitiva, di un provvedimento estremamente utile per tutto il mondo dell'agricoltura, che si troverà finalmente a poter usufruire di uno strumento idoneo a riorganizzare l'intero settore, in modo tale da creare un circolo virtuoso che consentirà alle aziende coinvolte di sfruttare positivamente ogni opportunità raggiungibile, riprogrammando, così, il proprio futuro.

È un provvedimento che punta a dare un senso e una prospettiva all'utilizzo della risorsa agricola in quanto tale, ma che, contemporaneamente, consente di perseguire il fine più alto e inclusivo, regolamentando, per la prima volta, l'agricoltura sociale vista come attività di reinserimento lavorativo e di cittadinanza per i soggetti svantaggiati e come laboratorio per le giovani generazioni attraverso le fattorie sociali.

Il presente provvedimento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

Si ringraziano tutti i componenti la Com-

missione, in particolar modo il consigliere Damascelli, con la struttura assessorile, per il lavoro di ricomposizione del testo unificato, che si rimette alla valutazione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Damascelli. Ne ha facoltà.

DAMASCELLI. Signor Presidente, dopo aver riesaminato il testo anche con la struttura dell'Assessorato all'agricoltura, voglio ringraziare sia la struttura legislativa del Consiglio regionale, con cui c'è stato un primo approccio e con cui abbiamo steso insieme la legge, sia la struttura dell'Assessorato all'agricoltura.

C'è stato un successivo confronto per la definizione di questa proposta di legge con i corpi intermedi, le organizzazioni e le associazioni sia del mondo agricolo, sia del terzo settore, sia del mondo della cooperazione. Nelle audizioni che abbiamo svolto in IV Commissione abbiamo ascoltato e recepito le istanze di tutti, con emendamenti su emendamenti e confronti su confronti. Il testo di legge è stato due volte approvato dalla Commissione agricoltura, due volte dalla III Commissione sanità e *welfare* e oggi, finalmente, approda definitivamente in Aula, con ulteriori cinque emendamenti, soltanto tecnici, tesi a raffinare ulteriormente il provvedimento.

C'è stata, quindi, un'intesa, una collaborazione, una sinergia da parte di tutti, sia dell'Assessorato regionale, sia della Commissione, sia degli uffici del Consiglio, che ringrazio, perché, finalmente, oggi potremo discutere e – spero – anche approvare una proposta di legge molto innovativa, soprattutto per una regione agricola così importante dal punto di vista dell'agricoltura, come la Puglia.

La proposta di legge offre la possibilità alle aziende agricole di diversificare le loro attività e alle persone diversamente abili di iniziare

delle terapie riabilitative da un punto di vista psicofisico, nonché a dei soggetti svantaggiati di essere coinvolti in un percorso di inclusione lavorativa.

Offre, inoltre, agli Enti pubblici la possibilità di prevedere delle forme di sostegno all'agricoltura sociale attraverso anche, per esempio, la previsione di criteri di premialità rispetto alle gare che le Istituzioni pubbliche possono svolgere (mi riferisco ai Comuni in relazione alle mense scolastiche e ospedaliere), con l'attribuzione di punteggi superiori qualora vi siano prodotti rivenienti da fattorie sociali. I Comuni possono anche prevedere, nell'alienazione e nella locazione dei terreni pubblici agricoli, dei criteri di premialità e, nelle aree destinate al commercio, degli strumenti di valorizzazione.

Si tratta di una legge che consente anche di interagire con il mondo della scuola, perché potranno essere svolti anche dei progetti di educazione ambientale e di educazione alimentare. L'agricoltura dimostra, quindi, di essere una tradizione innovativa, dal carattere multidisciplinare, che, attraverso il contatto rigenerante con la terra, consente di sviluppare abilità e capacità.

Questo è, in sintesi, il cuore della proposta di legge che, dopo tanti confronti e tanto lavoro, oggi arriva in Aula. Ci sono anche ulteriori cinque emendamenti che dovremmo approvare per rendere il testo – spero – istituzionalmente ineccepibile, affinché non possa subire eventuali provvedimenti da parte del Governo centrale.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

**DI GIOIA, assessore all'agricoltura.** Signor Presidente, per me questo è un giorno importante, perché portiamo a termine uno dei lavori di maggior pregio dell'attività non solo dell'Assessorato, ma, in questo caso, anche delle Commissioni.

Uno degli obiettivi che ci siamo posti dal primo momento in sede di gestione del Piano rurale e anche di Assessorato è stato quello di contribuire a diversificare il reddito agricolo, che è uno dei temi sui quali ci interroghiamo e ci cimentiamo con grande attenzione. La diversificazione del reddito agricolo consente agli agricoltori in campo di avere maggiore disponibilità di reddito, in un momento in cui c'è un'oggettiva difficoltà di remunerare in maniera adeguata il lavoro in campo.

In questo caso particolare, oltre alla diversificazione del reddito agricolo, che contribuisce a dare opportunità di reddito, c'è anche il valore sociale di una legge che si interseca perfettamente con le politiche di reinserimento e di recupero e, quindi, con tutte quelle attività che sono già nella disponibilità della Regione e che oggi vanno a intrecciarsi con il sistema agricolo, che di per sé è un mondo talmente ricco e poliedrico da poter consentire anche una specifica valorizzazione. Penso, per esempio, a tutte le attività per i bambini che si potranno porre in essere e anche al reinserimento sociale delle persone svantaggiate, non ultimi i carcerati.

Per quanto riguarda il lavoro svolto, devo dire che il connubio tra le impostazioni che hanno avuto i consiglieri firmatari e l'ottimo lavoro svolto dalla struttura dirigenziale e i nostri funzionari, che sulla materia si sono applicati, ci restituisce un ottimo prodotto.

#### *Esame articolato*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

#### *art. 1 (Finalità)*

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea e con il proprio Statuto, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in ac-

cordo con i principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), sostiene l'agricoltura e lo sviluppo rurale mediante la diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale.

2. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale strumento finalizzato a consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del *welfare* regionale, attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali, che costituiscono lo strumento per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale.

4. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone,  
Campo, Cera, Colonna, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,

Manca, Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'articolo è approvato.*

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2  
(Definizioni)*

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

a) agricoltura sociale, le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), in forma individuale o societaria, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modificazioni, nei limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2 della l. 141/2015, dirette a realizzare:

1. l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità

e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e ai servizi utili per la vita quotidiana;

3. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

4. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

b) fattorie sociali, le imprese agricole che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al comma 2 e le cooperative sociali di cui al comma 4 articolo 2 della l. 141/2015, che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 3.

2. Le attività di cui ai numeri 2, 3 e 4 lettera a) comma 1 articolo 2, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l. 141/2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'imprenditore agricolo e forestale in associazione con le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106), nonché con i soggetti di cui

all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

4. Le fattorie sociali sono titolate ad iscriversi nell'Elenco di cui all'articolo 3 anche nelle forme giuridiche associate, quali cooperative agricole, associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi e cooperative di comunità.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio, con le Aziende sanitarie territoriali, con i Distretti socio-sanitari, con le ASP, in coerenza con i Piani Sociali di Zona e con il Piano Regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e ss.mm.ii. Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole e sociali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli e istituzioni locali, al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

6. Con Regolamento regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1 articolo 2 della l.141/2015.

È stato presentato un emendamento (pag. 1), a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) fattorie sociali, le imprese agricole e le

cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente comma e che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 3"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone,  
Campo, Cera, Colonna, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini,  
Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

*L'emendamento è approvato.*

È stato presentato un emendamento (pag. 2), a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «All'articolo 2, comma 3, dopo le parole "dall'imprenditore agricolo" eliminare le parole "e forestale"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Blasi,  
Campo, Cera, Colonna,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,  
Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

*L'emendamento è approvato.*

È stato presentato un emendamento (pag. 3), a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «All'articolo 2 eliminare il comma 4».

Ha chiesto di parlare il consigliere Damascelli. Ne ha facoltà.

DAMASCELLI. Abbiamo concordato con la struttura un subemendamento. Anziché eliminare tutto il comma 4, lasciamo le parole "le fattorie sociali sono titolate a iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 3, anche nelle forme giuridiche



associate”. Le altre parole da “quali cooperative agricole” sino a “consorzi e cooperative”, ossia fino alla fine del comma, sono cancellate.

Questo è il subemendamento.

PRESIDENTE. Mi pare abbastanza chiaro. Lo formalizzi e lo votiamo.

È stato presentato un subemendamento, a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «All’articolo 2, comma 4, eliminare le parole da “quali cooperative agricole” sino alle parole “consorzi e cooperative di Comuni”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone,  
Campo, Cera, Colonna, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

*Il subemendamento è approvato.*

Comunico che l’emendamento a pag. 3 si intende superato.

È stato presentato un emendamento (pag. 4), a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «All’articolo 2 sostituire il comma 6 con il seguente testo:

“Con Regolamento regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 141 del 2015”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone,  
Campo, Cera, Conca, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-  
montese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

*L'emendamento è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone,  
Conca,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,  
Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

*L'articolo è approvato.*

*art. 3  
(Elenco regionale  
delle fattorie sociali)*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse agroalimentari l'elenco regionale delle fattorie sociali.

2. Per l'iscrizione all'elenco il soggetto interessato presenta alla Regione una apposita istanza, completa delle informazioni sull'attività di agricoltura sociale di cui al comma 1

dell'articolo 2 realizzata, in corso di realizzazione o programmata.

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono definite le procedure e le modalità per l'iscrizione all'elenco, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone,  
Campo, Colonna, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Galante, Gatta,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'articolo è approvato.*

*art. 4  
(Interventi di promozione  
e misure di sostegno)*

1. La Regione promuove iniziative di so-

stegno dell'agricoltura sociale attraverso l'integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei, nazionali e regionali e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla condivisione dei progetti di agricoltura sociale.

2. La Regione, in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale, incentiva la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine la Regione, di concerto con le organizzazioni professionali agricole, promuove la costituzione di tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

3. La Regione promuove la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

4. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense di Enti pubblici, scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.

5. I Comuni possono definire idonee modalità di presenza e specifiche misure di valoriz-

zazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

6. La Regione, nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta", promuove la commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale.

7. La Regione e gli Enti Locali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, ivi comprese quelle aventi ad oggetto i beni confiscati a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi ai delitti contro l'ordine pubblico.

8. La Regione promuove l'utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Blasi,  
Campo, Caracciolo, Conca, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,

Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Pie-  
montese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

*L'articolo è approvato.*

*art. 5*

*(Procedure per l'esercizio  
dell'agricoltura sociale)*

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 inviano al Comune, dove hanno sede i fabbricati da utilizzare per le relative attività, la segnalazione certificata di inizio attività di agricoltura sociale (SCIA), ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2.

2. La fattoria sociale comunica al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il Comune trasmette alle strutture organizzative competenti rispettivamente in materia di agricoltura e servizi sociali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche al fine di consentire il monitoraggio delle attività di cui alla lettera d) comma 1 articolo 9.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone,  
Campo, Caracciolo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

*L'articolo è approvato.*

*art. 6*

*(Utilizzo degli immobili  
per le attività di agricoltura sociale)*

1. Possono essere utilizzati per le finalità delle presenti disposizioni i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della presente norme, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 2.

2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali di cui al comma 1 destinati all'esercizio delle attività di agricoltura sociale mantengo-

no a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della l. 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

3. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Gli interventi di cui al comma 3 consistono nell'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Il recupero, il restauro e l'ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche delle zone interessate e in conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Blasi,  
Campo, Colonna,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegriano, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,

Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'articolo è approvato.*

*art. 7  
(Formazione)*

1. La Regione Puglia, avvalendosi dell'Assessorato formazione e lavoro, prevede disposizioni specifiche atte a garantire che gli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari e le cooperative sociali, di cui al comma 4 dell'articolo 2 della l. 141/2015, che svolgono le attività di cui al comma 1 lett a) dell'articolo 2, acquisiscano una specifica formazione.

2. La formazione è erogata dagli enti accreditati dalla Regione Puglia, sulla base dei criteri definiti nelle linee guida elaborate dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 9 e approvate dalla Giunta regionale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Campo, Caracciolo, Colonna, Conca, Congedo,  
Damascelli, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,

Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,  
Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

*L'articolo è approvato.*

*art. 8*

*(Contrassegno  
delle fattorie sociali)*

1. È istituito il contrassegno delle fattorie sociali di Puglia.

2. Il contrassegno è approvato dalla Regione e reca la dicitura "Fattoria sociale di Puglia" e la denominazione o l'identificazione dell'attività svolta fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'uso del contrassegno è concesso alle fattorie sociali che ne fanno richiesta ed è subordinato al mantenimento del requisito di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3.

4. Con il regolamento regionale di cui al comma 6 dell'articolo 2, sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone,  
Campo, Colonna,  
Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

*L'articolo è approvato.*

*art. 9*

*(Osservatorio regionale  
sull'agricoltura sociale)*

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse agroalimentari l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) elaborazione di linee guida per la definizione di criteri omogenei per il riconoscimento delle attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale;

b) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale, ivi comprese quelle per la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali;

c) predisposizione dei criteri per la defini-

zione dei percorsi formativi e degli operatori dell'agricoltura sociale;

d) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

e) integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali;

f) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative della Regione e degli Enti locali;

g) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;

h) proposizione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all'inquadramento di modelli efficaci;

i) raccolta e valutazione e diffusione dei risultati delle attività di sperimentazione di nuovi modelli del *welfare* regionale per lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali;

i) inquadramento di modelli efficaci e diffusione di buone prassi.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di Agricoltura, uno in materia di Servizi Sociali, uno in materia di Servizi Sanitari e uno in materia di Lavoro e Formazione Professionale;

b) un rappresentante del Sistema Penitenziario;

c) un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI regionale;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;

e) un rappresentante della Puglia per la rete nazionale fattorie sociali;

f) un rappresentante della Puglia per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;

g) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, individuato dal Forum Regionale del Terzo Settore;

h) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designato dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

3. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse agroalimentari.

4. L'Osservatorio fissa le proprie modalità di funzionamento adottando un regolamento interno.

5. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Conca, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,

Trevisi, Turco,  
Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

*L'articolo è approvato.*

*art. 10*

*(Vigilanza e controllo)*

1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività di agricoltura sociale sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti per le materie di propria competenza, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.

2. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni, redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi all'autorità comunale competente.

4. I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*  
Amati,

Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Colonna, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piscichio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'articolo è approvato.*

*art. 11*

*(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 (mille) ad euro 6.000 (seimila).

2. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la SCIA di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 (mille) ad euro 6.000 (seimila).

3. L'utilizzo del contrassegno in difformità a quanto previsto dall'articolo 8 e dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 (mille) a un massimo di euro 6.000 (seimila).

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presenti norme si applicano le disposizioni della l. 689/1981 e ss. mm. ii.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi



1 e 3 affluiscono al bilancio regionale; i proventi delle sanzioni di cui al comma 2 affluiscono al bilancio dei Comuni territorialmente competenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Bozzetti,  
Conca, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'articolo è approvato.*

*art. 12*

*(Sospensione e cessazione dell'attività)*

1. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, la struttura regionale competente sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura

sociale fino all'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

2. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, il Comune sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuto inoltro della SCIA.

3. Alla reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11 consegue un provvedimento che impone la cessazione definitiva dell'attività di agricoltura sociale, emanato dalle Amministrazioni competenti.

4. Ulteriori modalità applicative dell'articolo 12 possono essere previste con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 12.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Colonna, Congedo,  
Damascelli, Di Bari,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Trevisi, Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34

Hanno votato «sì» 34

*L'articolo è approvato.*

*art. 13  
(Monitoraggio  
e valutazione)*

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presenti disposizioni e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3;
- b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 9;
- c) gli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 attivati dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bozzetti,  
Campo, Colonna, Conca,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-  
ni, Piemontese, Picicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

*L'articolo è approvato.*

*art. 14  
(Norme transitorie)*

1. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti disposizioni.

È stato presentato un emendamento (pag. 5), a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «All'articolo 14, a fine articolo, dopo le parole “delle presenti disposizioni”, aggiungere le seguenti parole: “, nonché le norme per il riconoscimento di operatore sociale per chi intenda avviare l'attività di agricoltura sociale”.»

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Blasi,  
Campo, Caracciolo,  
Damascelli, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,

Galante, Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Perrini, Piemontese,  
Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'articolo è approvato.*

Gli emendamenti sono finiti e sono finite anche le norme.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 14.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Bozzetti,  
Caracciolo, Colonna, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco,  
Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

*L'articolo è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del testo unico nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Blasi,  
Caracciolo, Conca, Congedo,  
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,  
Emiliano,  
Franzoso,  
Galante, Gatta,  
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,  
Marmo, Mazzarano, Morgante,  
Nunziante,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,  
Romano Giuseppe, Romano Mario,  
Turco, Ventola, Vizzino,  
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

*Il testo unico è approvato.*

È stata avanzata richiesta d'urgenza dall'assessore Di Gioia.

La pongo ai voti.

*È approvata.*

I lavori del Consiglio terminano qui, come concordato nella Conferenza dei Presidenti all'unanimità. Era presente anche il Capogruppo Casili. Il Consiglio è aggiornato al 27 marzo.

La Conferenza dei Presidenti ha un senso, altrimenti è inutile convocarla. Ci fermiamo al punto n. 8), mentre della mozione di cui mi chiedete non ho notizie.

Poiché, come sapete, per portarla all'ordine del giorno occorre l'unanimità nella Confe-

renza dei Presidenti, avevo dato mandato al Capogruppo di verificare se ci fosse l'unanimità, ma su questo tavolo non è arrivato nulla.

Ho immaginato, quindi, che non ci fosse la percorribilità politica. Se, invece, c'è, non ho alcun problema a trattarla.

Il Consiglio tornerà a riunirsi martedì 27 marzo.

La seduta è tolta (*ore 13.45*).